N° 5 agosto/settembre 2007 (Anno 104°)

www.emigrato.it

l'emigrato

emigrazione e immigrazione in Italia e in Europa

Poste Italiane s.p.a - Spedizione in A.P. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art.1, comma 2, DCB - Cremona - € 2,07

Dialogo con l'Islam

Italiani brava gente

Vademecum

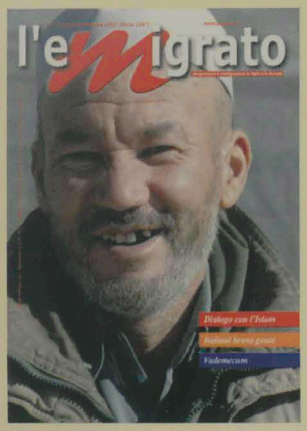

Copertina:
Foto di Prospero Cravedi

l'emigrato
mensile di emigrazione e immigrazione in Italia e in Europa

Fondato nel 1903 dal Beato G.B.Scalabrini.
A cura dei Missionari Scalabriniani
Autorizzazione tribunale di Piacenza n. 284/4 novembre 1977

Direttore
Gianromano Gnesotto

Redazione
Paola Scevi, Luciana Scevi, Graziano Tassello, Bernardo Zonta, Silvio Pedrollo, Stelio Fongaro.

Direzione, Redazione, Amministrazione
Via Torta, 14
29100 Piacenza
Telefax. 0523/330074
riv.emigrato@altrimedia.it

Abbonamento 2006
Italia € **20** (ordinario)
€ **32** (sostenitore)
Estero € **26** (ordinario)
€ **37** (sostenitore)

tramite contrassegno o conto corrente postale ***n.10119295***

Unione Stampa Periodica Italiana.
F.U.S.I.E. (Federazione Unitaria della Stampa Italiana all'Estero)

Tipografia: IGEP - Cremona

sommario

Editoriale

3 Un anniversario da dimenticare
di Gianromano Gnesotto

Attualità

Indagine
6 Brava gente
di Mariano Opagnola

Islam
7 Dialogo possibile
di Gian

Spazio aperto

Cosa fare
9 Vademecum

Italia - Europa

31 Notizie

Rubriche

Hanno scritto
4 L'idraulico polacco
di Thomas Saggini

Muri
di Giuseppe Caffulli

Braccia
di Antonio Maria Mira

34 *Sorrisi&Grida*
di Felix

Convivio
35 Crépes alla mandarina
della Signora Pepa

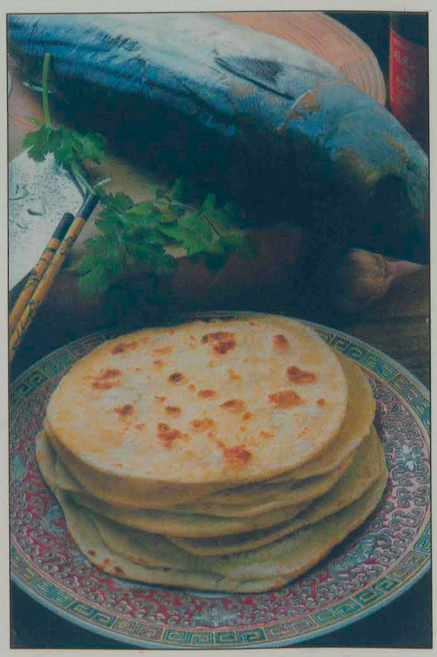

Un anniversario da dimenticare

ROMA - CENTRO STUDI EMIGRAZIONE BIBLIOTECA

Nei primi giorni d'agosto, il sindaco di Bari ha inviato una lettera al presidente della Repubblica chiedendo "un riconoscimento alla città di Bari per lo slancio di generosità e solidarietà dimostrato in occasione dello sbarco della nave Vlora l'8 agosto 1991".

Dopo sedici lunghi anni e per sapere di cosa si tratta, anche ai baresi deve venire in soccorso un'immagine scattata quel giorno, presa a simbolo dell'invasione degli immigrati: ritraeva migliaia di albanesi che riempivano la nave fin sopra il pennone, che si lanciavano in acqua con un volo di venti metri, che si calavano sul molo con le corde. E' stata anche l'immagine di repertorio del film *La Merica* e oggetto di una campagna pubblicitaria per vendere maglioni colorati.

Un'icona molto utilizzata, insomma, alla quale ora il sindaco di Bari affibbia anche "l'avvio del fenomeno dell'immigrazione nel nostro Paese", iniziato invece una quindicina d'anni prima, ed incolla la scontata retorica dei "sentimenti di solidarietà della cittadinanza e della vocazione all'accoglienza e all'ospitalità di questa nostra terra".

Ora un riconoscimento non lo si nega a nessuno, specie in un Paese come il nostro in cui prolificano commendatori e cavalieri nominati dietro segnalazione, premi letterari, qualche laureato honoris causa che non sa nemmeno cosa sia l'Università, gente mandata avanti per clientelismo.

Ma la questione di Bari è un po' diversa, fin dal suo autocandidarsi. Perché anni addietro ad essere candidata era stata tutta la regione Puglia, proposta addirittura al Nobel per come erano stati gestiti i continui sbarchi.

La cosa era a dir poco sorprendente, e difatti non ebbe alcun seguito. Ma aveva il pregio di non innescare una strana competizione solidaristica all'interno della stessa Regione, come invece potrebbe ingenerare l'iniziativa del sindaco di Bari. Sarebbe infatti interessante sentire quello che hanno da dire quelli di Lecce, di Otranto o di Foggia, che da anni sono in prima linea per gestire l'emergenza.

E cosa potrebbe mai dire il sindaco di Lampedusa, se solo per un attimo tralasciasse le continue lamentele per la stagione turistica messa in pericolo dai continui sbarchi clandestini! Di storie fatte di grande solidarietà l'isola ne ha viste e ne vede continuamente, e non ci sarebbe nemmeno bisogno di inventare un anniversario.

Oltretutto, quanto avvenne a Bari sedici anni fa non è tra le pagine più belle della storia dell'immigrazione in Italia. Il migliaio di albanesi, fatti scendere dalla nave Vlora, vennero scortati e rinchiusi dall'esercito italiano dentro lo stadio di calcio. Lasciati sotto il sole di agosto. Abbeverati e sfamati con acqua e pane lanciati dagli elicotteri. Scene apocalittiche da Alcatraz, altro che encomiabili azioni di solidarietà!

Da quella vicenda del 1991 è iniziato sì qualcosa, ma non è quel che vorrebbe l'attuale sindaco di Bari. E' iniziata la diffidenza, il sospetto e la paura degli italiani nei confronti degli immigrati. E non poteva essere diversamente, dopo una scriteriata gestione dell'emergenza e gli impietosi resoconti dei mezzi di comunicazione che descrivevano un'invasione di straccioni e di delinquenti.

Anniversari di questo tipo dovrebbero essere dimenticarli. Meglio: non essere mai avvenuti.

Gianromano Gnesotto

L'idraulico polacco

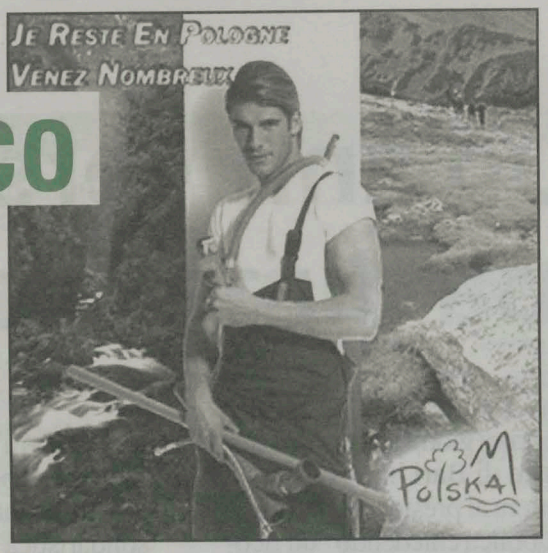

L'idraulico polacco non ha mantenuto la promessa. Due anni fa, sguardo ammiccante, tuta da lavoro e bicipiti in mostra, chiedeva di visitare la sua madrepatria: «Io resto in Polonia, venite numerosi», assicurava lo slogan ideato dall'ufficio del turismo di Varsavia. Doveva essere un sollievo per i lavoratori europei che ne temevano la concorrenza sfrenata.

Lui, la figura che più di ogni altra ha contribuito al fallimento del referendum francese sulla Costituzione, il simbolo della mano d'opera a basso costo che avrebbe invaso i mercati con la liberalizzazione dei servizi nella Ue voluta dal commissario Bolkenstein, sarebbe rimasto a casa.

Invece l'idraulico si è rimangiato la parola e ha fatto le valigie. Insieme a lui, altre migliaia di lavoratori specializzati hanno scelto di ingrossare le file del milione e mezzo di polacchi emigrati dal 2004, tanto che il paese è in emergenza per la mancanza di mano d'opera qualificata. A soffrire di più è il settore edile, in pieno boom anche in vista degli Europei di calcio del 2012 che la Polonia ospiterà insieme all'Ucraina: mancano dai 150 ai 200mila lavoratori.

Per contrastare l'erosione i datori di lavoro hanno in media aumentato gli stipendi del 9,7% rispetto al luglio del 2006, ma l'inflazione è in crescita e i lavoratori continuano e emigrare o a chiedere condizioni di lavoro migliori. Nel tentativo di sostenere cantieri e fabbriche spesso straniere (in Polonia si produce anche la nuova 500 della Fiat), il 20 luglio il governo ha facilitato l'emissione di permessi di lavoro temporanei per attirare operai dalla Biellorussia e dall'Ucraina, mentre le aziende guardano anche a soluzioni alternative: "Vogliamo assumere lavoratori in Messico". Ma il soccorso dall'estero non corrisponde alle aspettative e le aziende sperano nel ritorno di chi è emigrato, anche se un sondaggio relativo alle 300mila persone che si sono trasferite in Gran Bretagna e Irlanda dimostra che la propensione è piuttosto quella di portare all'estero anche le proprie famiglie.

L'emigrazione investe anche altri settori chiave del Paese, come la Sanità. Il 5% dei 120mila medici polacchi ha già lasciato il paese, mentre il 17% ha richiesto la documentazione per lavorare all'estero.

Thomas Saggini
(la Repubblica, 2.8.07)

Muri

Quando la politica getta la spugna, cosa c'è di meglio che costruire un bel muro? Quando le ragioni della "sicurezza" oscurano del tutto la volontà di dialogo, cosa c'è di più facile che costruire una barriera di cemento e filo spinato? Accade in Israele, con il muro che delimita ormai gran parte dei Territori, per impedire a terroristi e attentatori suicidi di commettere i loro orrendi delitti. Accade a Baghdad, dove le autorità militari americane stanno costruendo attorno al quartiere sunnita di al-A'dhamiya, sulla riva orientale dell'Eufrate, una "grande muraglia" di cemento, cinque chilometri e mezzo di lunghezza, tre metri e mezzo di altezza.

La scorciatoia del muro come soluzione al problema della sicurezza, della pace e dell'immigrazione clandestina, è una illusione che l'umanità si porta dietro da troppo tempo. E in giro per il globo, di muri, se ne

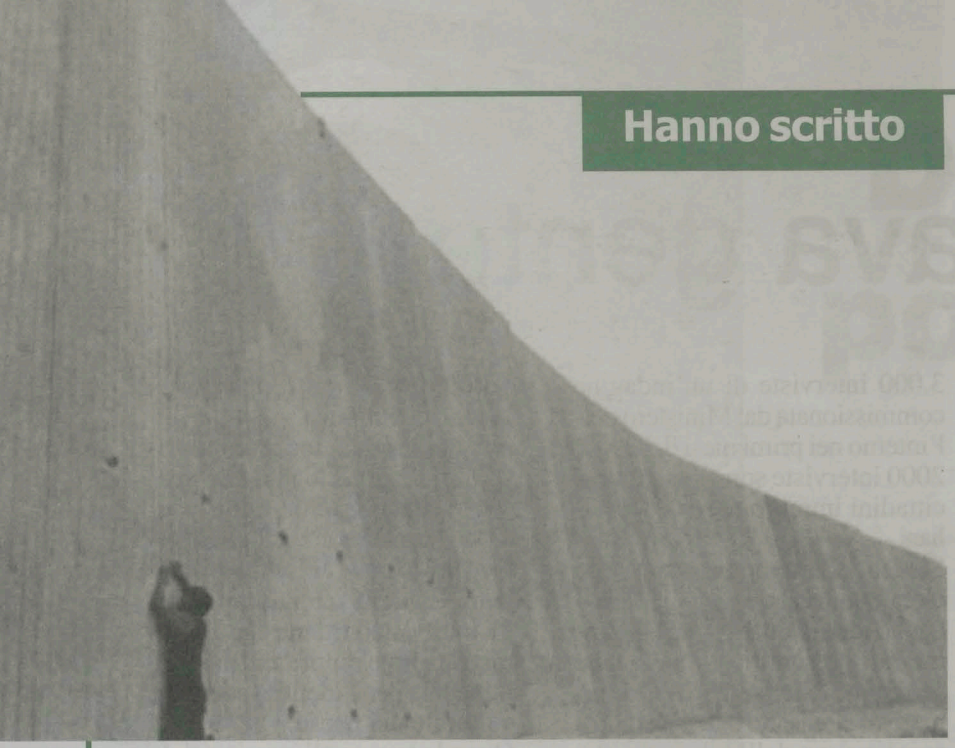

trova attualmente una consistente quantità, molti dei quali ignoti (o dimenticati) dall'opinione pubblica internazionale. A Cipro, per esempio, dove dal 1975, dopo l'occupazione turca, una barriera divide in due l'isola e sancisce una separazione anche tra cultura e religione. A Ceuta e Melilla, sulla costa marocchina ma in territorio spagnolo, dove una barriera sofisticata vigila contro l'ingresso in Europa dei clandestini provenienti da Maghreb e Africa nera. Ancora a Belfast, Irlanda del Nord, dove le "barriere della pace" separano ancora alcuni quartieri cattolici da quelli protestanti. In Estremo Oriente, esiste un'ampia zona demilitarizzata tra le due Coree, una barriera ben solida tra Pakistan e India (550 chilometri) e un muro in costruzione tra Pakistan e Afghanistan. Barriere di quattromila chilometri si distendono tra India e Bangladesh; filo spinato per mille e quattrocento chilometri anche tra Cina e Corea del Nord, altra frontiera permeabile per gli immigrati clandestini. Un muro sbarra l'ingresso negli Emirati Arabi ai clandestini; una barriera elettrificata, lunga oltre cinquecento chilometri, separa Zimbabwe e Botswana.

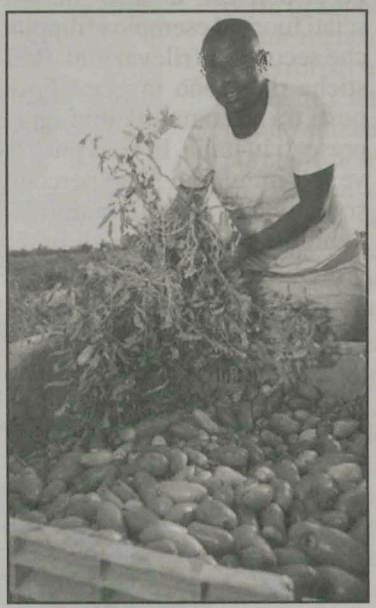

Celebre il muro tra Stati Uniti e Messico: sul confine che separa i due Stati (oltre tremila chilometri) barriere, filo spinato e una miriade di telecamere per frenare il flusso di sudamericani in fuga dalla povertà.
Insomma, vent'anni dopo la caduta del muro di Berlino, che fece sognare un mondo non più diviso e libero da conflitti, la realtà appare ben diversa e alquanto complessa.

Giuseppe Caffulli
(Avvenire, 6.8.07)

Braccia

Sono gli schiavi del terzo millennio. Quando non sono nascosti in cantine e capannoni, li vediamo chini sui campi a raccogliere i pomodori. Pericolosamente in bilico sui ponteggi che ristrutturano le nostre case. O, all'alba, in qualche piazza ad attendere l'offerta di un lavoro. Qualunque lavoro a qualunque condizione. Lavoratori immigrati, spesso sfruttati fino ai limiti della moderna schiavitù, vittime di "caporali", arruolatori delle varie cosche mafiose (italiane e no) che fanno soldi anche sulle braccia. Lavoratori fantasma, il nero più nero. Sconosciuti, sommersi, clandestini.
Ora un segnale importante è venuto dalla circolare che il ministro dell'Interno Amato ha inviato ai questori italiani, chiedendo di intensificare l'azione di prevenzione e contrasto contro il fenomeno del lavoro irregolare e del caporalato. Ma, soprattutto, di concedere il permesso di soggiorno per «protezione sociale» agli immigrati che subiscono violenza e sfruttamento sul posto di lavoro. È quanto prevede l'articolo 18 del Testo unico sull'immigrazione, applicato per ora solo alle ragazze fatte prostituire.
In fondo, prostituzione e lavoro nero sono le due facce della la stessa terribile medaglia dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Dei soldi fatti sulla pelle dell'altro.

Antonio Maria Mira
(Avvenire, 7.8.07)

Brava gente

In genere sono "brava gente"; se capiscono che sei sincero ti aiutano; e non sono razzisti. Ecco gli italiani visti dagli immigrati!

In risposta, sempre positiva, gli italiani sottolineano che gli immigrati sono bravi perché assistono gli anziani soli, una risorsa economica perché aiutano a risolvere i problemi di carenza di manodopera nelle imprese.

Ma c'è anche l'altra faccia della medaglia: gli italiani tengono a distanza gli immigrati, "non capiscono la mia cultura e le mie tradizioni", spesso accusano gli immigrati di colpe non loro.

Mentre "molti immigrati non capiscono che bisogna conoscere e rispettare le leggi italiane; certi non hanno voglia di lavorare e non meritano di stare in Italia".

Emergono dati risaputi, luoghi comuni, conoscenze approssimative e pregiudizi, nelle 3.000 interviste di un'indagine commissionata dal Ministero dell'interno nei primi mesi del 2007: 2000 interviste sono state fatte a cittadini immigrati e 1000 a italiani.

Si viene ad esempio a sapere che circa due terzi degli italiani non hanno idea di quanti siano gli immigrati presenti in Italia, anche se dicono che sono "molto numerosi". Pensano che la maggioranza venga dall'Albania e dai Paesi dell'Est, mentre sono lasciati fuori ad esempio i filippini, che secondo le rilevazioni statistiche ricoprono invece i primi posti tra le comunità immigrate presenti in Italia. E, cosa più grave, gli immigrati sono percepiti soprattutto come "lavoratori".

Sembra insomma che gli immigrati non stiano proprio tra i primi pensieri degli italiani. Le cui preoccupazioni sono assorbite prima di tutto dalla disoccupazione, poi dal caro prezzi, i problemi legati alla salute, la preoccupazione di mantenere il posto di lavoro, le pensioni troppo basse, la crisi economica.

Secondo l'indagine il tema dell'immigrazione legato alle questioni del controllo e della riduzione numerica si colloca all'ottavo posto tra le priorità degli italiani. L'ampia maggioranza degli intervistati ritiene che gli immigrati non rappresentino una minaccia per l'identità sociale e culturale del paese.

Quando tocca agli immigrati, le cose sono molto più circoscritte, grazie anche alle numerose indagini fin qui fatte: tre su quattro lavorano (la categoria più rappresentata è quella degli operai, 24,5%. Seguono badanti 12,3%, colf 10,2% e camerieri 8,9%. Gli ambulanti sono il 4,9). La fascia più diffusa guadagna in media da 800 a 899 euro al mese, e al mese mandano a casa quasi 300 euro.

L'85% si trova bene in Italia, e il 55% pensa di diventare cittadino italiano dopo i 10 anni di residenza previsti dall'attuale normativa.

Ha un conto in banca in Italia il 33,3% degli stranieri, il 15,7% un conto postale. Ha un telefonino il 93,6%, mentre il 22,8% ha una connessione internet. In genere acquistano generi alimentari al discount e passano il tempo libero incontando parenti e amici, guardando la televisione o riposando.

Veramente poco diversi dagli italiani "brava gente"!

Mariano Opagnola

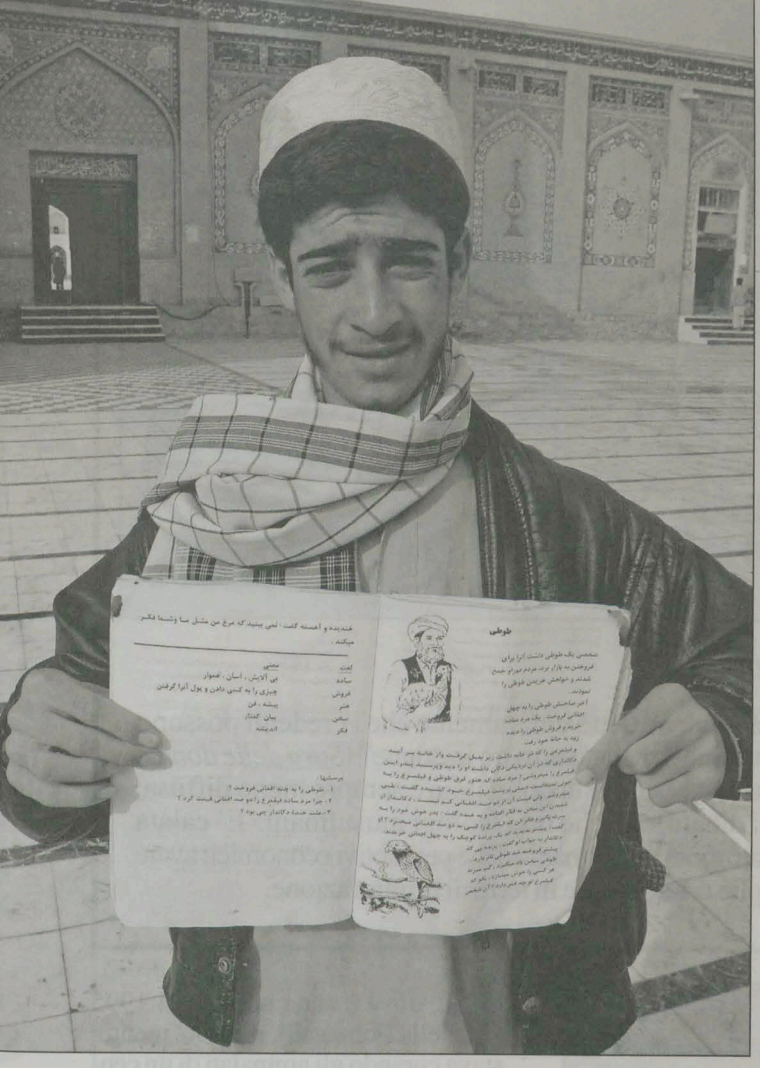

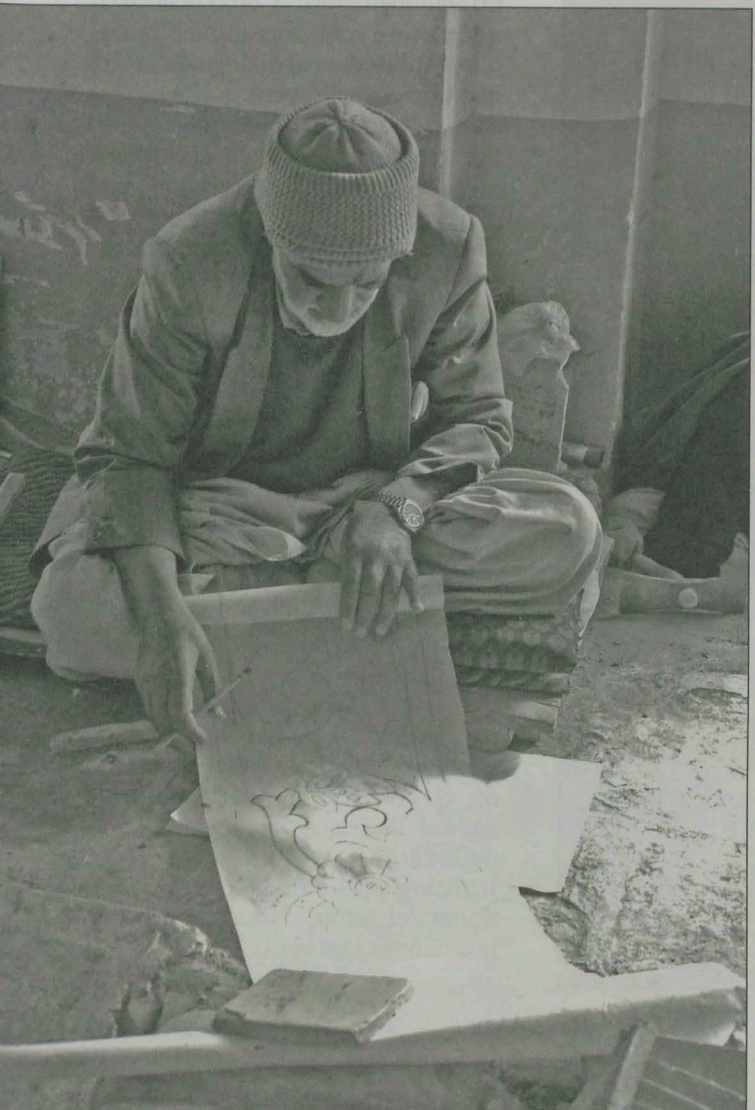

Dialogo possibile

di Gian

Non è facile essere islamico o essere individuato come "arabo" in Italia, come in tutta Europa. Sospetti, diffidenze, paure, che ci si porta dietro dopo la strage terroristica dell'11 settembre alle torri gemelle di New York; notizie di immam che in Italia non vanno d'accordo con il crocefisso, istigano all'odio contro gli infedeli durante i sermoni del venerdì, tengono sotto il letto quaderni di appunti per confezionare bombe, considerano le donne meno di niente. Le moschee sono ritenute ritrovo di terroristi e l'Islam una religione pericolosa che non permette l'integrazione.

In tale situazione è sempre opportuno richiamare l'importante dichiarazione del Concilio Vaticano II a proposito dei musulmani, contenuta in *Nostra aetate* al n.3: "La Chiesa guarda con stima anche i musulmani (...). E sebbene, nel corso dei secoli, non pochi dissensi e inimicizie sono sorti tra cristiani e musulmani, il sacrosanto sinodo esorta tutti a dimenticare il passato e ad esercitare sinceramente la mutua comprensione, nonché a difendere e promuovere insieme per tutti gli uomini la giustizia sociale, i valori morali, la pace e la libertà".

Concetti ribaditi da P. Maurice Borrmans, uno tra i più noti islamismi, rettore del Pontificio Istituto di Studi Arabi e Islamistica: "In nome di un comune monoteismo personalistico, i credenti dovrebbero superare pregiudizi e malintesi e risolvere i loro problemi in un dialogo leale e sincero sotto lo sguardo di Dio. Cristiani e musulmani sono chiamati a dimostrare, insieme, che le religioni, anziché essere causa di divisioni e di guerre, sono promotrici di perdono, di pace e di conciliazione tra i popoli".

E ancora, c'è il riferimento ad esperienze di dialogo e di fraternità in altri contesti di più lunga tradizione, anche dove i cristiani sono una minoranza. Come è stato raccolto in un agile libretto delle Edizioni Dehoniane col titolo ***"Cristiani e musulmani esperienze di dialogo e di fraternità".*** Qui si trova ad esempio il richiamo ai "martiri" del dialogo con l'Islam, che hanno testimoniato il valore e la necessità di trovare le vie della comunione fino a dare la propria vita: don Andrea Santoro, il sacerdote italiano ucciso a Trebisonda, in Turchia, nel febbraio 2006; fratel Charles de Foucauld, i monaci di Tibhirine, suor Lionella, colpita a Mogadiscio il 17 settembre 2006 insieme con la sua guardia del corpo, un musulmano, che ha perduto con lei la vita lanciandosi con il suo corpo per proteggerla.

Qui si trova la testimonianza di una piccola sorella di Charles de Foucauld, che da 25 anni vive in Medio Oriente e che ha imparato a non lasciarsi fermare dalle defi-

La fede in fabbrica

La preghiera cinque volte al giorno, come vuole uno dei cinque "pilastri" della fede islamica; il venerdì giorno di riposo da dedicare alla sottomissione ad Allah; il mese di digiuno durante il Ramadam. Le esigenze degli immigrati islamici entrano in fabbrica, e allora si studiano organizzazioni di turni, si ricava un luogo appartato dove stendere i tappeti per le genuflessioni in direzione della Mecca, si introducono menù differenziati nelle mense. Aziende come l'Alstom, il colosso dell'energia e dei trasporti, e l'Electrolux Zanussi, sono state i capofila dell'attenzione alle esigenze religiose degli immigrati islamici. Esperienze non isolate, soprattutto in quelle aree del Paese che hanno una storia di emigrazione più lunga. Segno evidente di un ruolo sempre maggiore di questi lavoratori dentro le fabbriche e dell'impegno al rispetto delle identità.

Poligamia

Nel Corano viene detto chiaramente che i credenti possono sposare "due o tre o quattro tra le donne" (*Sura delle donne*, versetto 3). Ma oggi la poligamia è sempre meno diffusa, ed è oggetto di dibattito anche tra i teologi musulmani. E' calata all'1-3% nei matrimoni musulmani anche per motivi economici: avere due o più famiglie costa, specie in terre di immigrazione.

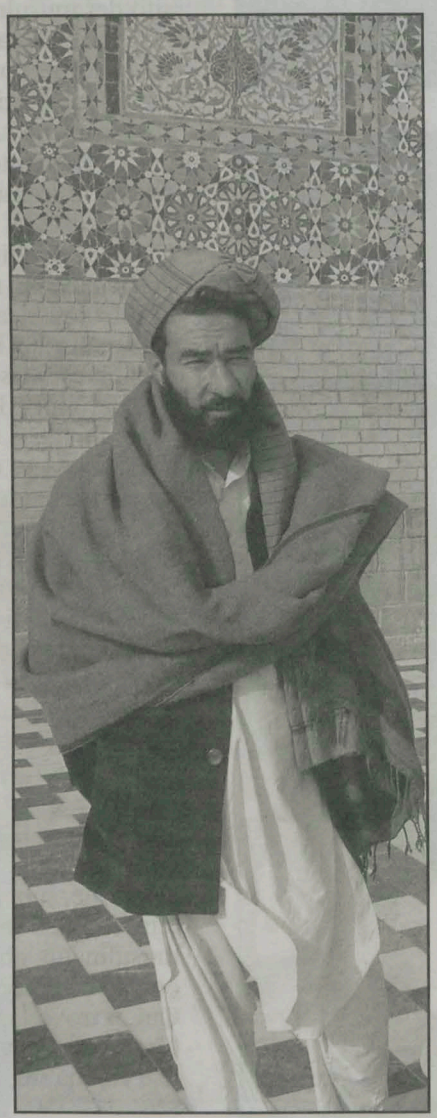

nizioni e dalle etichette troppo facili. Scrive: "Penso a una ragazza che conobbi anni fa. Il primo incontro fu difficile, lei rifiutava di parlarmi perché ero cristiana, e io mi lasciavo bloccare da quel velo nero che copriva il suo volto e che la classificava, secondo i miei parametri, come "musulmana fanatica". Con il passare dei giorni e con la concretezza del lavoro, insieme, al capezzale di una donna anziana, scoprii che dietro quel velo c'erano due occhi stupendi, pieni di luce, animati da un cuore che cerca Dio, nella giustizia e nella verità".

Si legge la testimonianza di mons. Giorgio Bertin, Vescovo di Gibuti e amministratore apostolico della Somalia, dove è stata uccisa nel 1995 Graziella Fumagalli, medico, mentre stava curando gli ammalati di un centro antitubercolosi: "Con la realtà islamica avere collaborazione è possibile, soprattutto nel dialogo della vita quotidiana, delle opere, del lavoro assieme. Il dialogo della vita è quello più semplice: ci si saluta, ci si rispetta, a prescindere dalla religione alla quale apparteniamo".

Si trovano infine indicazioni preziose, che chiariscono l'esistenza di diverse "correnti" all'interno del mondo islamico, cosicché è fuorviante intendere l'Islam come un blocco unico, monolitico: c'è l'Islam "laico", quello "mistico" dei sufi, l'Islam popolare delle confraternite, fino all'islamismo, politico ed estremo, di Al Qaida. Al punto che quando parliamo di sfida dell'Islam, o di Islam che sfida se stesso, il conflitto non è tanto tra il cristianesimo e l'Islam, ma tra l'Islam laico e l'Islam tradizionale. Ci sono le parole del Papa, che nell'incontro avuto nel 2005 a Colonia con i rappresentanti della comunità islamica ha indicato la strada, che è il dialogo delle culture e delle civiltà, e che si nutre dell'humus della carità.

Il dialogo deve diventare il nuovo nome del futuro. Nonostante tutto, insallâh: se Dio vuole.

Gian

Vademecum

Una breve guida pratica, utile per conoscere le regole principali che permettono un valido ingresso e un valido soggiorno nel territorio dello Stato italiano.

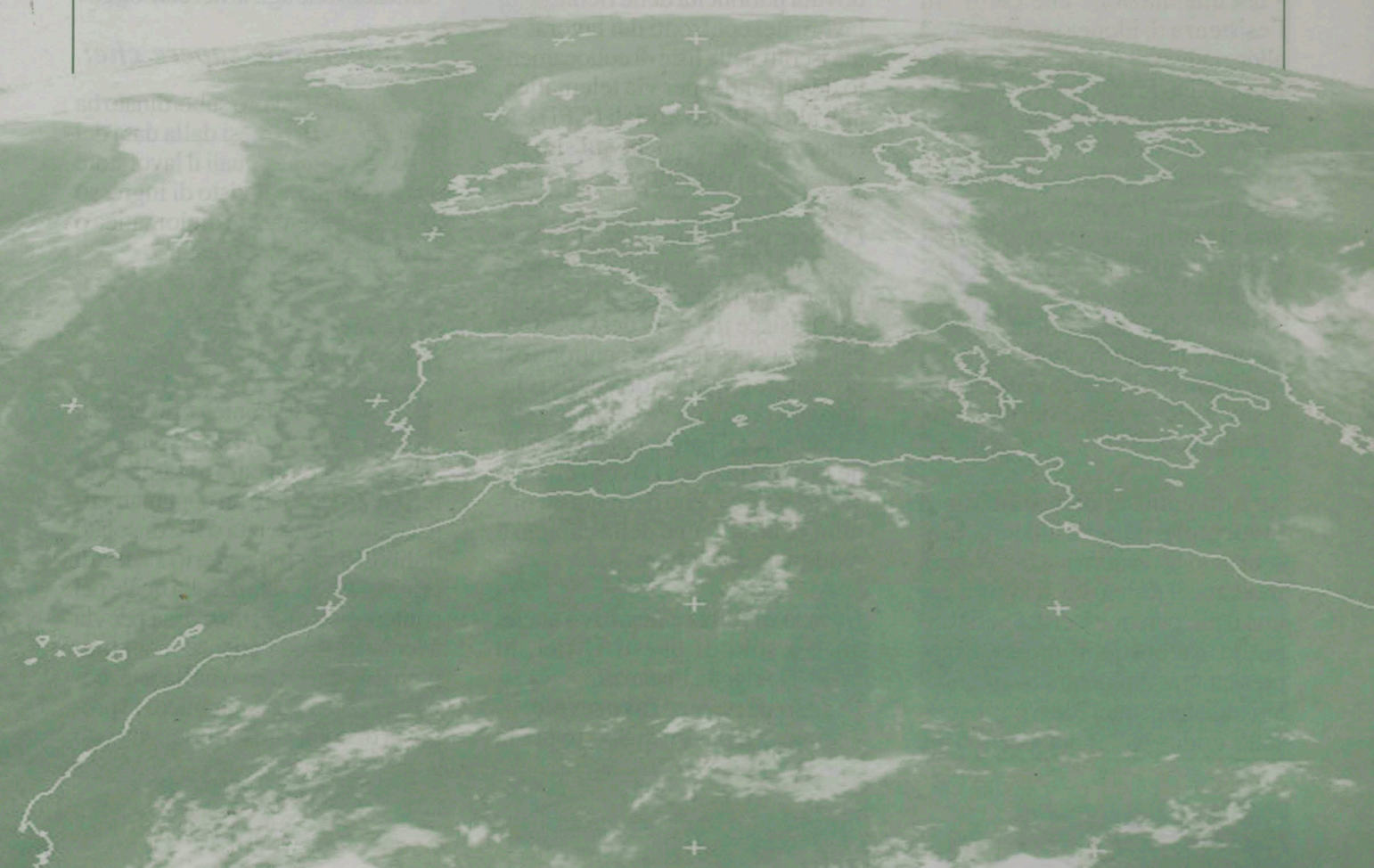

PRIMA ASSUNZIONE DEI LAVORATORI STRANIERI

Se intendi assumere lavoratori non comunitari residenti all'estero devi presentare domanda di nulla osta allo *Sportello Unico per l'Immigrazione* della provincia di residenza o di quella in cui ha sede legale l'impresa o di quella dove avrà luogo la prestazione lavorativa, nell'ambito delle quote previste dall'apposito "decreto-flussi" che stabilisce il numero massimo di cittadini stranieri non comunitari ammessi annualmente a lavorare sul territorio nazionale.

Nel caso in cui tu già conosca il lavoratore da assumere, devi presentare allo Sportello Unico:
- richiesta nominativa di nullaosta al lavoro;
- documentazione che certifichi l'esistenza di idonea sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, secondo le regole previste dalle leggi di ciascuna Regione;
- proposta di contratto di soggiorno contenente, oltre agli elementi essenziali dell'accordo, il tuo impegno al pagamento del viaggio di ritorno del cittadino straniero nel Paese di provenienza;
- la tua dichiarazione di impegno a comunicare allo Sportello Unico le variazioni che riguardano il rapporto di lavoro (cessazione del rapporto, cambio sede, ecc.).

Se non conosci direttamente il lavoratore puoi richiedere, presentando la documentazione sopra indicata, il nullaosta al lavoro per una o più persone iscritte nelle apposite liste costituite presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in quei Paesi che hanno sottoscritto con l'Italia specifici accordi bilaterali in materia.
Queste liste, distinte per Paesi di origine, contengono un elenco di nominativi con le generalità complete, la qualifica professionale, il grado di conoscenza della lingua italiana, il tipo di rapporto di lavoro preferito (stagionale, a tempo determinato o indeterminato), nonché l'indicazione del programma formativo svolto e del rispettivo settore di impiego di destinazione.

1. Attività svolte presso lo sportello unico immigrazione: 1 fase

Lo Sportello Unico, per consentire al locale Centro per l'Impiego (CPI) di dare la dovuta pubblicità delle richieste di lavoro nei confronti dei lavoratori già iscritti nelle liste di collocamento, le diffonde, per via telematica, agli altri CPI territoriali (CPI) e le rende pubbliche anche sul sito Internet o con ogni altro mezzo possibile.
Lo Sportello Unico, nel termine massimo di 40 giorni dalla presentazione della richiesta:
- acquisisce il parere del Questore circa la sussistenza, nei confronti del lavoratore straniero dei motivi che impediscono il rilascio del nulla osta;
- acquisisce il parere della Direzione Provinciale del Lavoro circa la sussistenza o meno dei requisiti minimi contrattuali e della capienza reddituale del datore.

In caso di parere negativo anche di uno solo di questi Uffici, lo Sportello rigetta l'istanza.
In caso di parere favorevole:
- convoca il datore di lavoro per la consegna del nullaosta e per la firma del contratto;
- trasmette in via telematica la documentazione agli uffici consolari.

E' importante sapere che:

Il nullaosta al lavoro subordinato ha validità pari a 6 mesi dalla data del rilascio, durante i quali il lavoratore deve richiedere il visto di ingresso alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero.

2. Cosa deve fare il lavoratore

Il lavoratore straniero, ricevuto il nullaosta che tu, quale datore di lavoro, avrai cura di fargli avere, deve richiedere un appuntamento con l'Ambasciata o il Consolato italiano presso il proprio Paese di origine. Quest'ultima, alla quale nel contempo è stata trasmessa per via telematica la documentazione comprensiva del relativo nullaosta, comunica al cittadino straniero la proposta di contratto e rilascia il visto

d'ingresso entro 30 giorni, dandone comunicazione al Ministero dell'Interno, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, all'INPS ed all'INAIL.
Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, il lavoratore si deve recare presso lo Sportello che ha rilasciato il nullaosta per sottoscrivere il contratto di soggiorno e presentare la richiesta di permesso di soggiorno **altrimenti è considerato irregolarmente presente sul territorio nazionale**.

3. Attività svolte presso lo sportello unico immigrazione: 2 fase

Lo Sportello:
- verifica il visto rilasciato dall'autorità consolare e i dati anagrafici del lavoratore
- consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale
- provvede a far sottoscrivere al lavoratore straniero il contratto di soggiorno
- consegna il modulo di richiesta di permesso di soggiorno e ne inoltra i dati alla Questura competente.

4. Rilascio del permesso di soggiorno

Dopo il passaggio allo Sportello Unico, il lavoratore deve poi recarsi presso un Ufficio Postale; lì troverà il *Kit* che dovrà essere compilato, sottoscritto e spedito alla Questura competente insieme alla richiesta di soggiorno rilasciatagli dallo Sportello Unico. L'Ufficio postale rilascia una ricevuta con due codici personali (*userid* e *password*) per conoscere lo stato della pratica, collegandosi a www. portaleimmigrazione.it. In ogni caso la Questura comunicherà, all'indirizzo indicato nella domanda, la data della convocazione presso i propri uffici per procedere ai rilievi foto-dattiloscopici e successivamente procederà ad una nuova comunicazione per la **consegna del permesso di soggiorno**.

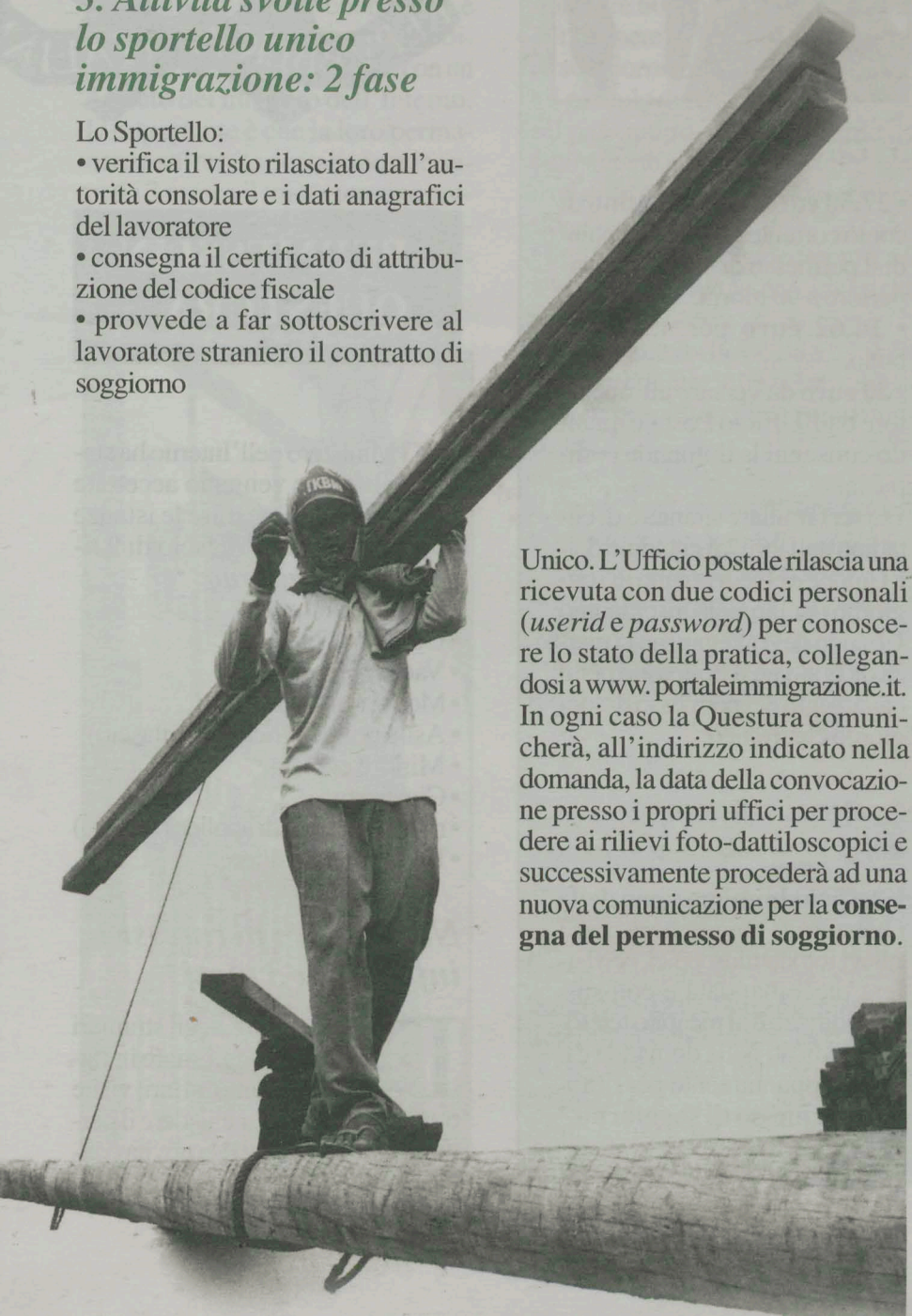

RILASCIO E RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

1. A chi rivolgersi

Se sei cittadino straniero puoi richiedere, per i motivi sottoelencati, il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno solo presso gli **uffici postali** contrassegnati dal logo **Sportello Amico**. Per la compilazione del kit puoi avvalerti a titolo gratuito dei Comuni che partecipano alla sperimentazione o di un **Patronato.**

- Affidamento
- Motivi Religiosi
- Residenza elettiva
- Studio
- Missione
- Asilo politico (rinnovo)
- Tirocinio formazione professionale
- Attesa riacquisto cittadinanza
- Attesa occupazione
- Carta di soggiorno (ora denominata *Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo*)
- Lavoro Autonomo
- Lavoro Subordinato
- Lavoro stagionale
- Famiglia
- Famiglia minore 14-18 anni
- Soggiorno lavoro art. 27
- Richiesta dello Status di apolidia (rinnovo)

Per tutti gli altri motivi devi rivolgerti alla Questura.

(continua, p.12)

Se hai il **nullaosta** e chiedi il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro o famiglia rivolgiti allo **Sportello Unico Immigrazione**.
Se sei familiare straniero di cittadino italiano o di cittadino dell'Unione e chiedi la carta di soggiorno per familiare di cittadino UE puoi scegliere di presentare la domanda tramite l'ufficio postale o direttamente in Questura.

2. Cosa fare all'Ufficio postale

Se provieni da un Paese **extra Unione Europea,** presso tutti gli Uffici Postali troverai l'apposito kit giallo.
Compila il kit seguendo attentamente le istruzioni.

3. Cosa fare al comune o al patronato

Lì non ti serve il kit cartaceo.
Per compilare la domanda puoi avvalerti di assistenza gratuita e qualificata.

4. Dove consegnare il kit

Il kit deve essere consegnato negli Uffici Postali con Sportello Amico, in busta aperta.
Ricorda che devi sempre esibire il passaporto e che se stai chiedendo il rinnovo, devi consegnare anche una copia del permesso di soggiorno scaduto. L'operatore dell'Ufficio Postale ti rilascia una ***ricevuta*** che, allegata al permesso scaduto, sostituisce e ha il valore della ricevuta precedentemente rilasciata dalla Questura.

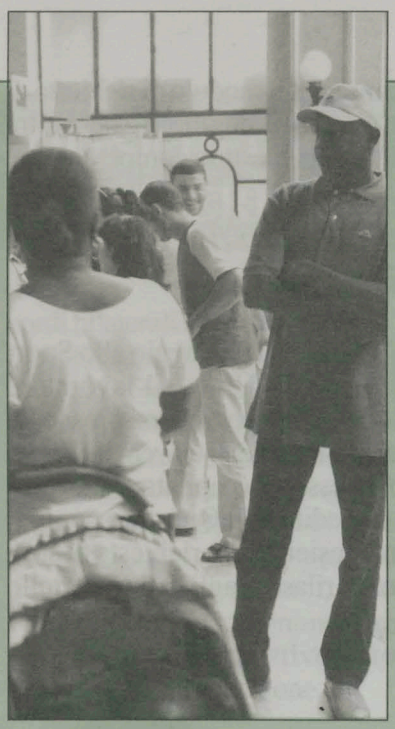

5. Costi

- **27,50 euro** con **bollettino** di conto corrente postale se richiedi il permesso di soggiorno superiore a 90 giorni.
- **14,62 euro** per marca da bollo.
- **30 euro** da versare all'operatore dell'Ufficio Postale quando consegni la domanda compilata.
- se sei familiare straniero di cittadino italiano o di cittadino dell'Unione e chiedi la carta di soggiorno per familiare di cittadino UE, non devi allegare né la marca da bollo né il bollettino per il pagamento del permesso di soggiorno elettronico.

6. Per il rilascio del permesso

L'Ufficio Immigrazione della Questura ti convocherà, per i rilievi fotodattiloscopici, con lettera raccomandata e con sms all'indirizzo e al recapito telefonico indicati nella domanda e ti darà l'appuntamento per ritirare il **permesso di soggiorno**.

PERMESSI IN QUESTURA

Il Ministero dell'Interno ha stabilito che vengano accettate presso le Questure le istanze necessarie al rilascio di ***9 tipologie di soggiorno:***

- Cure mediche
- Gara sportiva
- Vacanze Lavoro
- Motivi umanitari
- Asilo politico (richiesta-rilascio)
- Minore età
- Giustizia
- richiesta Status di apolide (rilascio)
- Integrazione minore

Novità per i permessi inferiori a 3 mesi

Dal 2 giugno c.a. gli stranieri possono soggiornare in Italia per turismo, affari, visite o studio senza dover chiedere il permesso di soggiorno. È la novità con-

tenuta nella **legge n. 68 del 28 maggio 2007,** pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 1° giugno.

Secondo le nuove disposizioni i cittadini stranieri che intendono soggiornare nel nostro Paese per un periodo non superiore a 3 mesi, devono semplicemente dichiarare la loro presenza sul territorio nazionale: al momento dell'ingresso, direttamente all'Autorità di Frontiera se provengono da paesi extra Schengen; entro 8 giorni, al Questore della provincia in cui si trovano se provengono da paesi Schengen. Le modalità di presentazione della dichiarazione verranno stabilite con un decreto del ministro dell'Interno. L'importante è che la loro permanenza sul territorio italiano non superi i 3 mesi o il minor termine previsto dal visto di ingresso ove richiesto e che siano rispettate **le condizioni di ingresso.**

L'ingresso e il soggiorno in Italia per periodi superiori a 3 mesi

Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia devono richiedere il permesso di soggiorno. Chi arriva in Italia per la prima volta ha **8 giorni** di tempo per chiedere il permesso di soggiorno. Chi è già in Italia e ha il permesso di soggiorno in scadenza, deve chiederne il rinnovo entro i termini sotto indicati e comunque non oltre **60 giorni** dalla scadenza. Per ottenere il **rilascio** del permesso di soggiorno è necessario avere:
- il modulo di richiesta;
- il passaporto, o altro documento equivalente, in corso di validità con il relativo visto di ingresso, se richiesto;
- una fotocopia del documento;
- 4 foto formato tessera, identiche e recenti;
- una marca da bollo da • 14,62;
- la documentazione necessaria al tipo di permesso di soggiorno richiesto.

Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto almeno:
- 90 giorni prima della scadenza, per il permesso di soggiorno valido 2 anni;
- 60 giorni prima della scadenza, per quello con validità di 1 anno;
- 30 giorni prima della scadenza, nei restanti casi.

La **scadenza** del permesso di soggiorno è la stessa del visto d'ingresso:
- fino a un massimo di **nove mesi** per lavoro stagionale;
- fino ad **un anno**, per lavoro subordinato per contratto a tempo determinato, per la frequenza di un corso per studio o formazione professionale;
- fino a **due anni** per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari.

Cittadini dell'Unione europea

Se sei **cittadino dell'Unione europea** non devi più richiedere la carta di soggiorno. Se desideri soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi dovrai rivolgerti all'Ufficio anagrafe del Comune in cui sei domiciliato e richiedere l'iscrizione anagrafica e il rilascio della relativa attestazione.

Familiari di cittadini dell'Unione europea

Se sei familiare straniero di un cittadino italiano o di un cittadino dell'Unione europea e hai fatto regolare ingresso in Italia, puoi richiedere direttamente alla Questura, o tramite ufficio postale, la carta di soggiorno per familiare di cittadino UE.
In tal caso dovrai compilare il modulo di domanda ed allegare:
- fotocopia del passaporto o documento equipollente, completo di visto ove richiesto;
- 4 fotografie formato tessera;
- fotocopia di un documento che attesti la qualità di familiare e, ove richiesto, di familiare a carico;
- fotocopia di richiesta di iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione.

I familiari stranieri di cittadino dell'Unione che possono chiedere tale carta di soggiorno sono:
- il coniuge;
- i discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni o a carico e quelli del coniuge;
- gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.

IL PERMESSO DI SOGGIORNO "CE" PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO

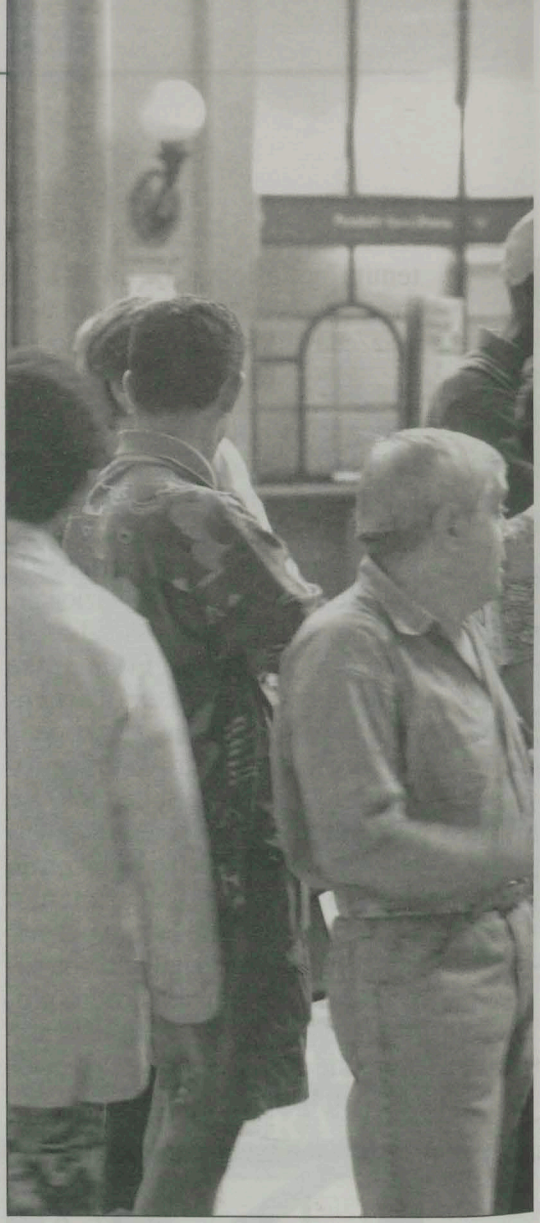

1. Chi lo può richiedere

Puoi richiedere il Permesso di Soggiorno per Soggiornanti di Lungo Periodo (S.L.P.), già "Carta di Soggiorno", per te e per i tuoi familiari, se:
• sei titolare di permesso di soggiorno e regolarmente soggiornante in Italia da almeno 5 anni;
• hai un reddito minimo, pari all'importo dell'assegno sociale. Se fai domanda anche per i tuoi familiari il reddito è quello indicato nella seguente tabella:

N° FAMILIARI (compreso il richiedente)	REDDITO RICHIESTO
1-2 (uno o due)	Importo annuo pari all'assegno sociale (per il 2007 di 5.062,68 euro)
3-4 (tre o quattro)	Importo annuo pari al doppio dell'assegno sociale
5 (cinque) e più	Importo annuo pari al triplo dell'assegno sociale

I familari per cui puoi richiedere il permesso di soggiorno CE sono gli stessi per i quali è possibile richiedere il ricongiungimento familiare (coniuge, figli minori anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, figli maggiorenni a carico che non possano permanentemente provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute, genitori a carico).
Se fai richiesta di permesso di soggiorno CE anche per i tuoi familiari dovrai allegare fotocopia del certificato di idoneità alloggiativa.

2. Come richiederlo

Devi recarti presso un ufficio postale dove sono distribuiti gratuitamente i moduli necessari per inoltrare la richiesta (kit con banda gialla).
Per la compilazione della domanda segui le indicazioni contenute nel kit e nella scheda "rilascio-rinnovo del permesso di soggiorno"

Insieme al modulo (compilato e sottoscritto) occorre presentare:
• fotocopia di tutto il passaporto (o altro documento equipollente);
• fotocopia dichiarazione redditi (Unico, CUD...relativi all'anno precedente). Ai collaboratori domestici (colf/badanti) è richiesto l'esibizione dei bollettini INPS o l'estratto contributivo analitico rilasciato dall'INPS;
• certificato casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali (da richiedere entrambi all'Ufficio Casellario del Tribunale);
• copia delle buste paga relative all'anno in corso;
• documentazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia;
• Bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico (euro 27,50).
• Marca da bollo di 14,62 •
• Quando consegni la domanda all'Ufficio postale devi versare 30 •.

Da ricordare

Il permesso di soggiorno CE:
• è a tempo indeterminato;
• è valido come documento di identificazione personale per 5 anni (successivamente il richiedente può chiederne il rinnovo producendo nuove fotografie).
• non può essere rilasciato allo straniero pericoloso per la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico;
• non può essere richiesto dai titolari di permesso di soggiorno per studio, formazione professionale, protezione temporanea, motivi umanitari, richiesta asilo quando il relativo status non è ancora riconosciuto, né dai titolari di permesso di soggiorno di breve periodo.

PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER CONIUGE CONVIVENTE

Come richiederlo

Se sei coniuge di straniero titolare di permesso di soggiorno CE o di straniero che ha comunque inoltrato domanda per il rilascio del permesso di soggirono CE, puoi richiedere il rilascio del permesso CE per motivi familiari compilando il modulo 1 del kit con banda gialla, con apposta marca da bollo da Euro 14,62. *(Il modulo 2 andrà compilato solo se sei titolare di reddito proprio).*

Insieme al modulo (compilato e sottoscritto) dovrai poi allegare:
- fotocopia di tutto il passaporto (o altro documento equipollente);
- fotocopia dichiarazione redditi del coniuge (Unico, CUD,... relativi all'anno precedente) e propria se posseduta. Ai collaboratori domestici (colf/badanti) è richiesta l'esibizione dei bollettini INPS o l'estratto contributivo analitico rilasciato dall'INPS;
- certificato casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali (da richiedere entrambi all'Ufficio Casellario del Tribunale);
- fotocopia documentazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio. Se proveniente dall'estero la certificazione deve essere tradotta e legalizzata dalla Rappresentanza Diplomatica/Consolare italiana;
- fotocopia del certificato di idoneità alloggiativa;
- Bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico (euro 27,50).

PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER FIGLI MINORI ULTRAQUATTORDICENNI

Come richiederlo

Se sei figlio minore ultraquattordicenne convivente di straniero titolare di permesso di soggiorno CE o si straniero che ha inoltrato domanda per ottenere il permesso di soggiorno CE, puoi richiedere tale permesso per motivi di famiglia, compilando il modulo 1 con apposta marca da bollo da Euro 14,62.

Insieme al modulo dovrai allegare:
- fotocopia di tutto il passaporto (o altro documento equipollente);
- fotocopia documentazione anagrafica attestante lo stato di figlio minore. Se tale documentazione proviene dall'estero la certificazione deve essere tradotta e legalizzata dalla Rappresentanza Diplomatica/Consolare italiana (Non è richiesta tale documentazione se il minore ha fatto ingresso con visto per ricongiungimento familiare);
- fotocopia del certificato di idoneità alloggiativa;
- Bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico (euro 27,50).

FIGLI MINORI

- I figli minori di anni 14 non devono fare una domanda autonoma rispetto a quella del genitore (o dei genitori) con cui convivono. In questo caso il genitore nel richiedere il permesso di soggiorno o il permesso di soggiorno CE dovrà chiedere l'iscrizione, sul proprio documento, del figlio minore degli anni 14, compilando la parte corrispondente del modulo 1.
- Al compimento del 14° anno di età al minore, iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno dei genitori, è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari fino al compimento della maggiore età, o il permesso di soggiorno CE.
- Il permesso di soggiorno per famiglia consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.
- Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero che ha effettuato il ricongiungimento familiare ed è rinnovabile insieme con questo ultimo.
- Al compimento della maggiore età allo straniero titolare di un permesso di soggiorno per famiglia è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro a seconda dell'attività svolta.

PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER GENITORI A CARICO CONVIVENTI

Come richiederlo

Se sei genitore convivente di cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno CE o di straniero che ha comunque inoltrato domanda per il rilascio del permesso di soggirono CE, puoi richiedere il rilascio del permesso CE per motivi familiari compilando il modulo 1 del kit con banda gialla, con apposta marca da bollo da Euro 14,62.

Insieme al modulo (compilato e sottoscritto) dovrai allegare:
- fotocopia di tutto il passaporto (o altro documento equipollente);
- fotocopia dichiarazione redditi del figlio (Unico, CUD,... relativi all'anno precedente). Ai collaboratori domestici è richiesta l'esibizione dei bollettini INPS o l'estratto contributivo analitico rilasciato dall'INPS;
- certificato casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali (da richiedere entrambi all'Ufficio Casellario del Tribunale);
- fotocopia documentazione anagrafica attestante il rapporto di parentela. Se proveniente dall'estero la certificazione deve essere tradotta e legalizzata dalla Rappresentanza diplomatica/consolare italiana.
- fotocopia del certificato di idoneità alloggiativa.
- Autocertificazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia.
- Bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico (euro 27,50).

RICHIESTA DI ASILO

1. Puoi richiedere lo status di rifugiato se:

Nel tuo Paese sei stato oggetto di persecuzioni dirette e personali per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a determinati gruppi sociali o per le tue opinioni politiche o se hai fondato e provato motivo di ritenere che potresti essere perseguitato in caso di ritorno in patria (in base alla Convenzione di Ginevra).

2. Non puoi chiedere lo status di rifugiato in Italia se:

- sei già stato riconosciuto rifugiato in un altro Stato;
- provieni da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra e nel quale, avendo soggiornato per un significativo periodo di tempo, non hai richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato;
- hai subìto in Italia condanne per delitti contro la personalità o la sicurezza dello Stato, contro l'incolumità pubblica, ovvero reati di riduzione in schiavitù, furto, rapina, devastazione e saccheggio, o comunque connessi alla vendita e al traffico illegale di armi o di sostanze stupefacenti, o, infine, di associazione mafiosa o di appartenenza ad organizzazioni terroristiche;
- hai commesso reati di crimini di Guerra ovvero contro la Pace o contro l'Umanità.

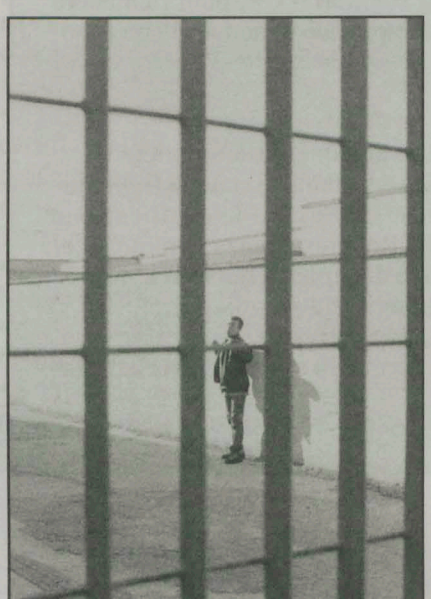

3. Dove si richiede

- All'Ufficio di polizia di frontiera, al momento dell'ingresso in Italia o
- all'Ufficio immigrazione della Questura competente per territorio laddove sul posto non sia presente un Ufficio di Polizia di Frontiera.

4. Come si richiede

Puoi presentare la richiesta all'Ufficio di Polizia, che ti fornirà dei moduli già predisposti dove dovrai:
- spiegare le motivazioni per le quali chiedi lo status di rifugiato;
- fornire ogni altra informazione o documentazione in tuo possesso, a sostegno dei motivi della richiesta.
- Dovrai altresì allegare copia di valido documento di identificazione personale (passaporto, carta d'identità, ecc..) se posseduto, ovvero fornire le tue generalità all'Autorità di Polizia, indicando l'eventuale domicilio ove far pervenire le comunicazioni di interesse. La Questura ti rilascerà copia sia della richiesta che della documentazione prodotta e provvederà a foto-segnalarti.

5. Chi decide sulla tua domanda

La domanda, corredata dalla documentazione necessaria, verrà tempestivamente inoltrata dalla Questura alla competente **Commissione Territoriale per il Riconoscimen-**

to dello Status di Rifugiato che deciderà se riconoscerti lo status. In Italia ve ne sono 7 (Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa, Crotone e Trapani).
La data della convocazione presso la Commissione ti sarà comunicata dalla Questura al domicilio che avrai indicato al momento della presentazione della domanda.
E' importante che tu comunichi alla Questura ogni variazione di indirizzo per ricevere tutte le comunicazioni di tuo interesse. Ricordati che l'audizione è per te molto importante per spiegare bene la tua situazione e prospettare bene i tuoi timori di persecuzione; perciò, se non ti presenti alla convocazione, la Commissione potrà decidere limitandosi all'esame della documentazione disponibile senza ascoltarti.

6. Quali decisioni la commissione può adottare

La Commissione Territoriale, entro 3 giorni successivi alla data dell'audizione, adotta una delle seguente decisioni:
• riconosce lo status di rifugiato;
• rigetta la domanda, ma, pur non ravvisando i requisiti richiesti per lo status di rifugiato, può valutare autonomamente la pericolosità di un tuo rimpatrio e chiedere al Questore di rilasciarti **un permesso di soggiorno per motivi di protezione umanitaria**. Questo tipo di permesso di soggiorno ha la durata di un anno, rinnovabile, e ti consentirà di lavorare;
• rigetta la domanda: in tal caso il Questore ti inviterà a lasciare il territorio nazionale.

7. Se non conosci l'italiano

Se non conosci la lingua italiana potrai richiedere l'assistenza di un interprete o anche di un mediatore culturale per compilare il modello informativo e le dichiarazioni sulle motivazioni della richiesta, nella tua lingua, ovvero in una delle lingue più conosciute (INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO, ARABO).

8. Che succede dopo la presentazione della richiesta

• Nel caso di regolarità della documentazione presentata, viene rilasciato, dal Questore della provincia in cui è stata presentata la domanda, un Permesso di Soggiorno della validità di tre mesi, rinnovabile sino alla decisione della Commissione territoriale competente.
• Se sei giunto in Italia senza alcun documento che attesti la tua nazionalità e le tue generalità, o se la tua richiesta di riconoscimento si basa su elementi che necessitano di verifica, sarai ospitato, per un periodo **massimo 20 giorni, in un Centro di identificazione**. Se entro tale termine la tua richiesta non sarà stata ancora decisa dalla Commissione Territoriale, potrai lasciare il Centro che ti ospita e ti verrà rilasciato un Permesso di Soggiorno valido per 3 mesi, rinnovabile fino alla definizione del procedimento.
Se non hai le risorse per mantenerti da solo, puoi chiedere alla Prefettura competente, attraverso l'Ufficio di Polizia dove hai presentato la domanda, di essere ospitato presso apposite strutture comunali di accoglienza, che ti daranno ospitalità per tutto il periodo di esame della tua domanda di asilo.

9. Ricordati che nel centro di identificazione

• ti saranno garantite le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti;
• potrai ricevere senza particolari condizioni visite di familiari, del tuo avvocato, dell'ACNUR e di organismi o enti di tutela dei rifugiati riconosciuti dal Ministero dell'Interno;
• non esiste obbligo di soggiorno, a parte le ore notturne, nel rispetto comunque dei criteri individuati dall'apposito regolamento dell'ente gestore del Centro.
Inoltre, per particolari motivi (famiglia, salute), potrai anche richiedere di assentarti per periodi prolungati, oltre gli orari stabiliti nel regolamento, previa autorizzazione del funzionario preposto al Centro;
• l'allontanamento prolungato, non autorizzato e comunque non sufficientemente motivato, dal Centro, equivale ad una rinuncia da parte tua alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.

10. Che rimedi hai per opporti alla decisione negativa

Se sei ospitato presso un Centro di identificazione, puoi presentare, entro 5 giorni dalla decisione negativa, una **richiesta di riesame** della tua istanza al Presidente della Commissione Territoriale, fondata su elementi sopravvenuti rispetto alla decisione della Commissione o su fatti preesistenti non emersi nel corso della prima audizione.

La tua istanza di riesame sarà decisa entro 15 giorni. In ogni caso puoi presentare, entro 15 giorni dalla notifica della decisione della Commissione, un **ricorso al Tribunale ordinario** competente per territorio (se non sei in Italia potrai farlo tramite rappresentanza diplomatica).

In entrambi i casi potrai richiedere al Prefetto della provincia dove sei domiciliato di autorizzarti a permanere sul territorio nazionale fino alla data di decisione del ricorso.
La decisione del Prefetto ti sarà comunicata entro 5 giorni dall'istanza e, in caso di accoglimento, ti comunicherà anche le modalità di permanenza in Italia.

11. Cosa succede in caso di riconoscimento

• La Commissione ti riconoscerà lo status di rifugiato e ti rilascerà un tesserino attestante l'avvenuto riconoscimento dello status.
• Insieme al tesserino, la Questura competente ti consegnerà anche un documento personale che ti consentirà eventuali spostamenti all'estero e di fare rientro in Italia (con validità temporale pari a quella del permesso di soggiorno).
• Per ottenere documenti di identità dovrai rivolgerti al Comune dove hai fissato la tua residenza.
• Ti sarà riconosciuto un permesso di soggiorno di durata biennale.
• Avrai tutti i diritti e sarai soggetto agli stessi doveri dei cittadini italiani, con esclusione di quelli che presuppongono la cittadinanza italiana, come il diritto di voto, la partecipazione a concorsi per i pubblici impieghi, ecc.
• Se per esercitare in Italia un diritto devi procurarti determinati documenti o certificati dal tuo Paese di origine, le autorità italiane si adopereranno affinché ti siano forniti, o provvederanno a sostituirli con propri atti che equivalgono a tutti gli effetti a quelli del tuo Paese.
• Per nessun motivo potrai fare rientro al tuo Paese di appartenenza. Questa circostanza, infatti, potrebbe determinare la cessazione del tuo riconoscimento, perché manifesta la volontà di tornare ad avere la protezione del tuo Paese d'origine.
Allo stesso modo, verrà interpretata come volontà di avere la protezione del tuo Stato una eventuale richiesta di passaporto presso le rappresentanze diplomatiche in Italia del tuo Paese.
• Il documento personale che ti consegnerà la Questura ti consentirà di recarti all'estero per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, senza necessità di visto. Qualora, invece, tu abbia necessità di stabilirti all'estero per periodi più lunghi, dovrai chiedere il visto alla rappresentanza diplomatica del Paese dove vuoi recarti, e poi avviare la procedura per il "trasferimento di responsabilità".

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

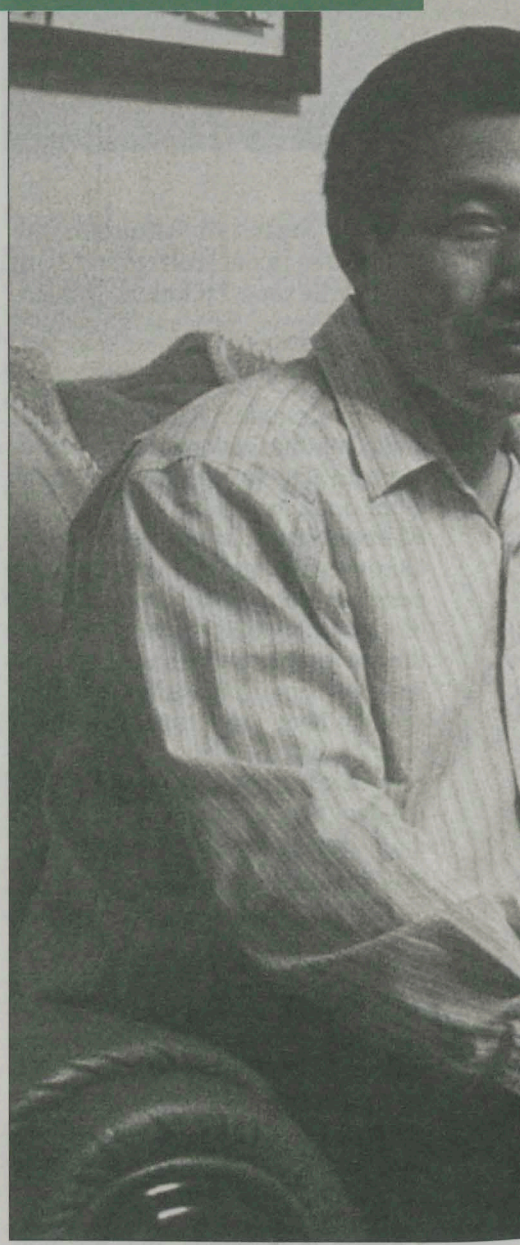

1. Chi può richiederlo

Se sei cittadino straniero, titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo, studio, motivi religiosi, missione con durata non inferiore ad un anno, puoi richiedere di essere raggiunto in Italia da tuoi parenti più stretti, per consentirti di tenere unita la tua famiglia.

2. Per quali familiari è previsto

• coniuge;
• figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
• figli maggiorenni a carico, quando non possono provvedere al proprio sostentamento a causa dello stato di salute che comporti l'impossibilità permanente a farsi carico delle proprie esigenze primarie;
• genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o di provenienza.

3. Attività svolte presso lo sportello unico

• Se ritieni sussistenti i requisiti sopra indicati, puoi consegnare o inviare allo Sportello Unico competente l'apposito modello di richiesta di nulla osta, unitamente alla copia del tuo passaporto, del titolo di soggiorno nonché documentazione relativa alla disponibilità di alloggio idoneo e al reddito minimo necessario.
• Il familiare di cui chiedi il ricongiungimento dovrà presentare all'Autorità consolare italiana, con sede nel Paese dove vive, la documentazione comprovante il rapporto di parentela, la minore età, l'eventuale stato di salute e l'essere a carico.
• Lo Sportello Unico rilascia la ricevuta della domanda e della documentazione presentata.
• Verificata la sussistenza dei sud-

detti requisiti, entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza, lo Sportello Unico ti rilascia il nullaosta, oppure il provvedimento di diniego, dandone comunicazione all'autorità consolare.

• Trascorsi 90 giorni dalla richiesta del nullaosta, il familiare che si vuole ricongiungere potrà esibire all'Autorità diplomatica o consolare italiana all'estero copia della ricevuta della domanda, con relativa documentazione, presentata dal proprio congiunto presso lo Sportello Unico, al fine di ottenere il visto di ingresso.

• Dopo il passaggio allo Sportello Unico, il familiare ricongiunto deve recarsi presso un Ufficio Postale per la spedizione del kit compilato e sottoscritto. Il kit deve essere spedito alla Questura competente insieme alla richiesta di soggiorno rilasciatagli dallo Sportello Unico. L'Ufficio Postale rilascia una ricevuta recante due codici identificativi personali (*userid e password*) tramite i quali il richiedente potrà conoscere lo stato della pratica, collegandosi a www. portaleimmigrazione.it

• Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia il tuo familiare, munitosi di apposito kit disponibile presso gli Uffici Postali, si deve recare presso lo Sportello Unico che ha rilasciato il nullaosta, altrimenti è considerato irregolarmente presente sul territorio nazionale.

• Il permesso di soggiorno per motivi familiari gli consentirà di svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma, di iscriversi a corsi scolastici, di accedere al servizio sanitario nazionale.

Se sei familiare di cittadino italiano o di cittadino Ue, per ottenere il visto di ingresso per motivi familiari e per familiare al seguito non devi richiedere il preventivo nulla osta allo Sportello unico per l'immigrazione.

4. Procedura per familiari al seguito

Per favorire la coesione e l'unità familiare, quando tu sia titolare di visto di ingresso per lavoro subordinato, collegato a contratto di durata non inferiore a un anno, per lavoro autonomo non occasionale, oppure per studio o per motivi religiosi, è consentito l'ingresso al tuo seguito degli stessi familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento.

Per i familiari al seguito, si applica la medesima procedura prevista per il ricongiungimento ed è necessaria la stessa documentazione. Ai fini della richiesta del nullaosta puoi avvalerti di un procuratore speciale. Tale documentazione deve essere integrata da:

• fotocopia di un documento personale del delegato;

• delega a favore di cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia a presentare richiesta di nullaosta per familiari al seguito, redatta dallo straniero che ha già ottenuto il visto per i motivi sopra specificati, sottoscritta – sull'apposito modello disponibile presso la rappresentanza diplomatico-consolare – di fronte al funzionario del Consolato.

5. Rilascio del permesso di soggiorno

• Dopo il passaggio allo Sportello Unico, il familiare ricongiunto o al seguito deve recarsi presso un Ufficio Postale per la spedizione del kit compilato e sottoscritto. Il kit deve essere spedito alla Questura competente insieme alla richiesta di soggiorno rilasciatagli dallo Sportello Unico. L'Ufficio Postale rilascia una ricevuta recante due codici identificativi personali (userid e password) tramite i quali il richiedente potrà conoscere, collegandosi a www.portaleimmigrazione.it lo stato della pratica.

• In ogni caso la Questura comunicherà, all'indirizzo indicato nella domanda, la data della convocazione presso i propri uffici per procedere ai rilievi foto-dattiloscopici e successivamente procederà ad una ulteriore comunicazione per la consegna del permesso di soggiorno.

MINORI STRANIERI

I minori stranieri, anche se entrati clandestinamente in Italia, sono titolari di tutti i diritti garantiti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, in cui è peraltro affermato che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto prioritariamente in conto il "superiore interesse del minore".
L'organo costituito dalla legge per vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate, é il Comitato per i minori stranieri, che si trova presso il Ministero della Solidarietà Sociale.
I minori presenti in Italia possono essere:
• **"accompagnati"**, minori affidati con provvedimento formale a parenti entro il terzo grado e regolarmente soggiornanti;
• **"non accompagnati"**, minori che si trovano in Italia privi dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro assistenza o rappresentanza.

1. DIRITTI:

All'istruzione

Tutti i minori stranieri, anche se privi di permesso di soggiorno, hanno il diritto di essere iscritti a scuola di ogni ordine e grado (non solo quella dell'obbligo). L'iscrizione dei minori stranieri avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani, e può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno. I minori soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti, a cura dei genitori o di chi ne esercita la tutela, alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto di una serie di elementi:

• ordinamento degli studi del Paese di provenienza;
• accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
• corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza;
• titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

All'assistenza sanitaria

I minori stranieri titolari di un permesso di soggiorno (per minore età, per affidamento, per motivi familiari, per protezione sociale, per richiesta di asilo o per asilo) devono essere obbligatoriamente iscritti, da chi ne esercita la tutela, al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) e quindi hanno pienamente diritto di accedere a tutte le prestazioni assicurate dal nostro sistema sanitario.
Per l'iscrizione del minore al S.S.N. occorre recarsi presso l'Azienda Sanitaria Locale del territorio di residenza oppure presso quella di effettiva dimora (indicata nel Permesso di Soggiorno), munito di:
• documento di identità personale;
• codice fiscale;
• permesso di soggiorno;
• autocertificazione di residenza o dimora (si considera dimora abituale l'ospitalità da più di tre mesi presso un centro d'accoglienza).

Al momento dell'iscrizione si potrà scegliere il medico di famiglia o il pediatra per il minore.
All'atto dell'iscrizione verrà rilasciato un documento, il "Tesserino sanitario personale", che dà diritto a ricevere gratuitamente, ovvero dietro pagamento - dipende dalla regione in cui ci si trova - di una quota a titolo di contributo (Ticket sanitario), le seguenti prestazioni: visite mediche generali in ambulatorio e visite mediche specialistiche, visite mediche a domicilio, ricovero in ospedale, vaccinazioni, esami del sangue, radiografie, ecografie, medicine, assistenza riabilitativa e per protesi.
I minori stranieri privi di permesso di soggiorno non possono iscriversi al S.S.N., ma hanno comunque diritto alle cure ambulatoriali ed

ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, a quelle per malattia ed infortunio e ai programmi di medicina preventiva e gli saranno comunque garantite le seguenti prestazioni:
• quelle a tutela sociale della gravidanza e della maternità;
• quelle a tutela della salute del minore;
• le vaccinazioni, secondo la normativa e nell'ambito delle campagne di prevenzione collettiva autorizzate dalle Regioni;
• gli interventi di profilassi internazionale;
• la profilassi, la diagnosi e la cura di malattie infettive.

Al lavoro

Ai minori stranieri si applicano in materia di lavoro le stesse norme che si applicano ai minori italiani (ammissione al lavoro solo dopo il compimento dei 15 anni e avendo assolto all'obbligo scolastico).

2. AI MINORI STRANIERI "NON ACCOMPAGNATI"

sono riconosciuti inoltre i **diritti**:

Alla protezione e assistenza

Ai minori stranieri non accompagnati si applicano le norme previste dalla legge italiana in materia di assistenza e protezione dei minori.
In particolare si applicano le norme che riguardano:
• il **collocamento in luogo sicuro** del minore che si trovi in stato di abbandono: spetta all'ente locale (in genere il Comune) la competenza a provvedervi;
• **l'apertura della tutela** per il minore i cui genitori non siano oggettivamente in condizioni di esercitare la potestà genitoriale;
• **l'affidamento del minore,** temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, ad una famiglia o ad una comunità.
L'affidamento può essere disposto dal Tribunale per i minorenni (affidamento giudiziale) oppure dai servizi sociali del Comune, nel caso di genitori o di tutore impossibilitati ad esercitare le proprie responsabilità sul minore. In tale circostanza è richiesto il consenso dei genitori o del tutore impossibilitati a provvedere e del Giudice Tutelare che, con proprio provvedimento, rende esecutivo l'affidamento (affidamento consensuale).

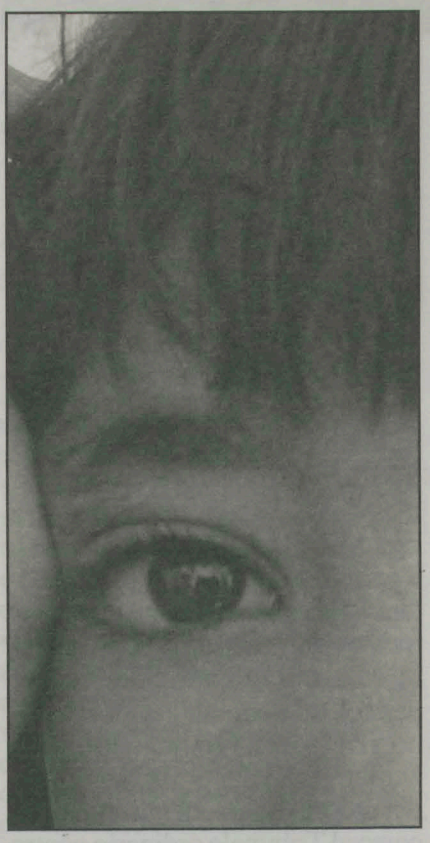

Ogni minore straniero non accompagnato deve essere segnalato dall'Autorità che lo rintraccia sul territorio nazionale:
• alla **Procura** della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, ad eccezione del caso in cui il minore sia accolto da un parente entro il quarto grado idoneo a provvedervi;
• al **Giudice Tutelare**, per l'apertura della tutela;
• al **Comitato per i minori stranieri**, a meno che non sia stata presentata domanda di asilo.

A non essere espulsi

I minori stranieri non possono essere espulsi, tranne che per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato (in tal caso è competente il Tribunale per i minorenni).
I minori stranieri non accompagnati possono tuttavia essere rimpatriati attraverso la misura del rimpatrio assistito, finalizzata a garantire il diritto all'unità familiare.
Il provvedimento è adottato solo se, in seguito a un'indagine specifica, attivata e svolta dal Comitato per i minori stranieri nel Paese d'origine, si ritiene che ciò sia opportuno nell'interesse del minore.
Il rimpatrio assistito è disposto dal Comitato per i minori stranieri e viene eseguito accompagnando il minore fino al riaffidamento alla famiglia o alle autorità responsabili del Paese d'origine.
A differenza dell'espulsione, il rimpatrio non comporta il divieto di reingresso per 10 anni.
Nel caso in cui ritenga che il rimpatrio non sia nel suo interesse, il minore ha diritto di presentare, per il tramite dei genitori o del tutore, ricorso alla Magistratura (Tribunale ordinario o TAR) per ottenere l'annullamento del provvedimento.

Al permesso di soggiorno

Tutti i minori stranieri non accompagnati hanno diritto di ottenere, per il solo fatto di essere minorenni (e quindi inespellibili), un permesso di soggiorno per

minore età.
I minori titolari di permesso per minore età possono convertirlo in uno per affidamento nel caso in cui, a seguito del provvedimento di "non luogo a provvedere al rimpatrio" dal Comitato per i minori stranieri, vengono affidati o direttamente con provvedimento del Tribunale per i minorenni o su iniziativa dei Servizi Sociali resa esecutiva dal Giudice Tutelare.
Il permesso di soggiorno per affidamento consente al minore straniero di lavorare in tutti quei casi in cui la legge italiana lo permette ai minori in generale e può essere convertito in permesso per studio o lavoro, al compimento dei 18 anni.
I minori affidati ad un cittadino straniero regolarmente soggiornante, che convivono con l'affidatario, vengono iscritti nel permesso di soggiorno del medesimo fino al compimento dei 14 anni e ricevono un permesso di soggiorno per motivi familiari al compimento dei 14 anni.
La domanda di permesso di soggiorno per il minore non accompagnato deve essere presentata da chi esercita i poteri tutelari sul minore e dunque:
• dal tutore se ne è stato nominato uno;
• dal legale rappresentante dell'istituto o comunità o dall'Ente locale, se il minore è collocato in un istituto o comunità o è comunque assistito dall'Ente Locale.

A richiedere asilo

I minori stranieri non accompagnati per i quali si teme possano subire persecuzioni nel loro Paese, per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche, hanno diritto di presentare, tramite il titolare della tutela, domanda di asilo.
La domanda di asilo viene esaminata dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato competente. Se viene riconosciuto al minore lo status di rifugiato, questi riceve un permesso per asilo; in caso, invece, di rigetto della domanda di asilo, la Commissione può comunque invitare il Questore a rilasciare un permesso per motivi umanitari, qualora ritenga il rimpatrio del minore pericoloso e comunque inopportuno. Il minore ha comunque diritto, per il tramite dei propri genitori o del proprio tutore, di presentare ricorso al Tribunale ordinario contro la decisione della Commissione.

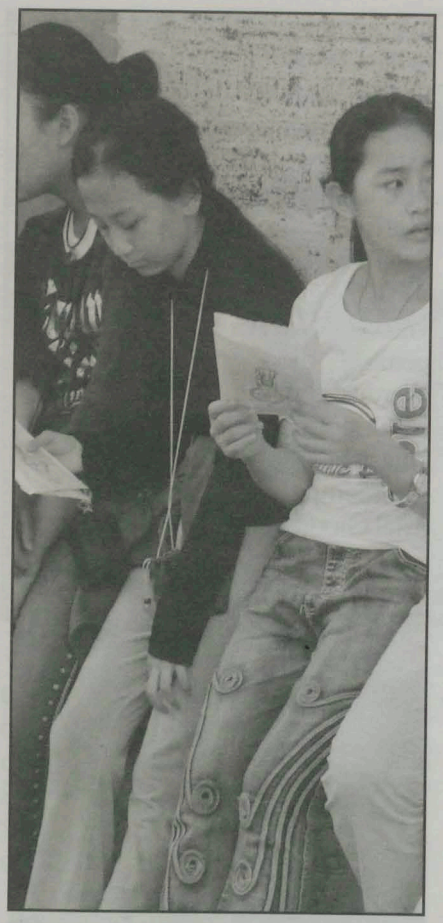

3. QUANDO COMPIONO 18 ANNI

La possibilità per il minore di restare in Italia con un regolare permesso di soggiorno dopo aver compiuto 18 anni, dipende dal tipo di permesso di soggiorno (per affidamento ovvero per motivi familiari) di cui è stato titolare come minore, e da una serie di altre condizioni.
I minori non accompagnati titolari di permesso per affidamento possono convertirlo in uno per studio, accesso al lavoro, lavoro subordinato o autonomo, al compimento dei 18 anni, se:
• sono entrati in Italia da almeno 3 anni, quindi, prima del compimento dei 15 anni;
• hanno seguito per almeno 2 anni un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentatività nazionale e sia iscritto negli appositi registri previsti dalla legge;
• frequentano corsi di studio, o svolgono attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge, o sono in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.

I minori titolari di un permesso per motivi familiari, possono convertirlo in uno per studio o lavoro subordinato o autonomo, al compimento dei 18 anni.
I minori che abbiano commesso un reato per il quale siano stati reclusi prima del compimento della maggiore età, se hanno partecipato a un programma di assistenza e integrazione sociale possono, al termine della espiazione della pena, ottenere un permesso di soggiorno per protezione sociale.

Il permesso per protezione sociale può inoltre essere rilasciato dal Questore, su proposta dei servizi sociali del comune, anche ai minori stranieri nei cui confronti siano state rilevate situazioni di violenza e di grave sfruttamento (prostituzione, sfruttamento lavorativo ecc.), per le quali vi siano concreti pericoli di incolumità. Il permesso per protezione sociale consente di lavorare ed è rinnovabile.

STRANIERI E ANAGRAFE

L'iscrizione all'anagrafe dei residenti è un provvedimento con il quale il sindaco accerta la tua dimora abituale nell'ambito del territorio comunale.

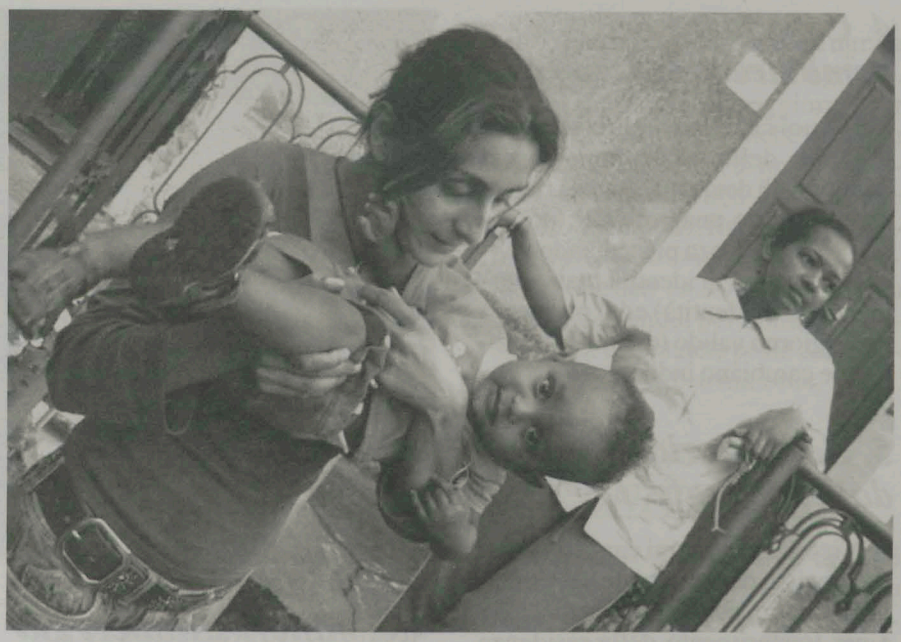

1. Come puoi iscriverti

Per poterti iscrivere all'anagrafe devi essere un componente maggiorenne della famiglia. Devi recarti personalmente all'ufficio anagrafe del comune in cui hai la tua abitazione dove ti verrà dato un modulo da compilare e sottoscrivere.
Alla presentazione della domanda dovrai essere in possesso di:
• permesso di soggiorno di validità superiore a 3 mesi;
• passaporto in corso di validità o documento equipollente;
• codice fiscale;
• contratto di affitto registrato;
• autocertificazione dei metri quadrati della tua abitazione;
• documenti relativi allo stato civile (matrimonio, divorzio, ecc).

Tali documenti devono essere:
- originali rilasciati dalle competenti autorità dello Stato in cui si è verificato l'evento, tradotti in italiano e legalizzati;
- originali rilasciati dalle Autorità consolari presenti in Italia del tuo Paese di origine con firma legalizzata presso la competente Prefettura.

Se risiedi in una struttura di accoglienza o in una comunità, occorre una dichiarazione di residenza sottoscritta dal responsabile della struttura. La registrazione in anagrafe delle richieste d'iscrizione viene effettuata solo dopo che la Polizia Municipale avrà accertato che tu (e la tua famiglia se la richiesta era fatta anche per loro), vivi effettivamente nell'abitazione indicata. In caso di esito positivo dell'accertamento, la data di decorrenza della residenza sarà quella in cui hai presentato la richiesta allo sportello dell'Ufficio Anagrafe del Comune.

2. E' importante sapere che:

L'iscrizione all'anagrafe è essenziale per molti adempimenti amministrativi, come il rilascio della patente di guida e l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.
• Tutti i dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza) contenuti nel passaporto e nel permesso di soggiorno devono essere assolutamente coincidenti.
• Le iscrizioni, variazioni o cancellazioni anagrafiche sono comunicate alla Questura.
• Se non sei iscritto all'anagrafe, devi comunicare eventuali variazioni di domicilio alla Questura competente per territorio entro 15 giorni.
• Devi presentare (anche nel caso di cambio residenza o indirizzo) denuncia alla Direzione Tributi del Comune di residenza relativamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il modello da riempire ti verrà consegnato allo sportello presso l'Ufficio Anagrafe.
• La dimora si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro d'accoglienza.

Entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, hai l'obbligo di ribadire all'ufficiale dell'anagrafe del Comune la **dichiarazione di dimora abituale**, allegando la copia del nuovo permesso di soggiorno. In caso contrario verrai cancellato dalle liste della popolazione residente nel Comune.

3. Cosa fare per cambiare residenza

Se vuoi trasferirti in un altro comune devi presentare, entro 20 giorni dall'effettivo trasferimento, istanza al Comune presso il quale ti vuoi trasferire. Dovrai, all'atto della presentazione di tale istanza, presentare:
• un tuo documento di identità personale in corso di validità;
• il permesso di soggiorno;
• patente di guida italiana e/o di carte di circolazione dei mezzi posseduti (se posseduti).
Se la richiesta riguarda anche il tuo nucleo familiare, dovrai indicare le generalità di tutti i componenti.
Dovrai indicare le tue generalità e l'indirizzo dove intendi stabilire la nuova dimora abituale. Se andrai ad abitare presso un altro nucleo familiare, occorrerà il consenso dell'intestatario del certificato di "stato di famiglia" di quel nucleo.

4. Cosa fare per cambiare indirizzo

Se vuoi cambiare indirizzo all'interno dello stesso comune nel quale risiedi devi presentare la richiesta all'ufficio anagrafe del tuo comune di residenza presentando valido documento di identità (passaporto o carta di identità) ed il permesso di soggiorno valido (di tutte le persone che cambiano indirizzo).

5. Cancellazione dall'anagrafe

Ricorda che verrai cancellato dai registri dell'Anagrafe del Comune di dimora abituale o di residenza:
- per trasferimento della residenza in altro comune o all'estero;
- per trasferimento della dimora in altro comune;
- per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, o quando a seguito di ripetuti accertamenti sei risultato irreperibile;
- per il mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, se è trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno. In quest'ultimo caso verrai comunque preventivamente avvisato e invitato a provvedere nei successivi 30 giorni.

6. Carta d'identità

Per avere la carta d'identità devi rivolgerti agli Uffici Anagrafe presentando:
- 3 fotografie uguali e recenti;
- passaporto valido;
- permesso di soggiorno valido.

Devi ricordare che la carta d'identità:
- ha la stessa durata del permesso di soggiorno e non è considerata documento valido per l'espatrio;
- non è valida per l'espatrio, né legittima la permanenza dello straniero in Italia in mancanza o alla scadenza del permesso di soggiorno, salvo che eventuali convenzioni o accordi internazionali dispongano diversamente.

STRANIERI E SCUOLA

L'istruzione è considerata come un diritto-dovere: diritto ad ottenere istruzione e insieme obbligo di frequentare le scuole fino all'età di 16 anni.
Il diritto-dovere all'istruzione è garantito al cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia a parità di condizioni con il cittadino italiano.

1. Diritto all'istruzione dei minori stranieri già presenti in Italia

I minori stranieri:
- hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla loro regolarità, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani;
- sono soggetti all'obbligo scolastico;
- possono richiedere l'iscrizione in qualunque periodo dell'anno scolastico.

Se privi di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione irregolare o incompleta, uno dei genitori, o chi ne esercita la tutela, ne dichiara i dati anagrafici sotto la propria responsabilità. In tal caso i minori sono iscritti con riserva e questo non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado.

2. Modalità di iscrizione

I minori soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti, a cura dei genitori o di chi ne esercita la tutela, alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto di una serie di elementi (ordinamento degli studi del Paese di provenienza, accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno; corso di studi seguito nel Paese di provenienza; titolo di studio posseduto dall'alunno).

3. Diritto all'istruzione dei cittadini stranieri maggiorenni già presenti in Italia

Il diritto allo studio è riconosciuto per legge anche ai maggiorenni. Questo diritto si riferisce anzitutto all'esigenza primaria di consentire di imparare la lingua italiana (corsi di alfabetizzazione articolati su vari livelli).
Se poi intendi conseguire in Italia la licenza media, devi fare domanda al preside dell'istituto scolastico, specificando i tuoi dati anagrafici e gli studi compiuti. In questo caso devi anche avere una buona conoscenza della lingua italiana ed essere in possesso di regolare Permesso di Soggiorno.
Se infine hai già frequentato la scuola dell'obbligo e desideri proseguire gli studi per conseguire il diploma di scuola media superiore, puoi iscriverti direttamente ai corsi di istruzione superiori.

4. Assistenza scolastica per cittadini stranieri residenti all'estero

Se risiedi all'estero e intendi frequentare in Italia corsi superiori di studio o d'istruzione tecnico-professionale, puoi richiedere il visto di ingresso per motivi di studio all'Ambasciata o al Consolato italiano presente nel suo Paese di origine.

Requisiti occorrenti:
• età superiore ai 14 anni;
• certificato di iscrizione al corso di formazione professionale o di specializzazione prescelto, rilasciato dalla scuola o dall'ente italiano;
• polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, se non si ha diritto all'assistenza sanitaria in Italia;
• documenti che comprovano la disponibilità di mezzi di sostentamento non inferiori alla metà dell'importo annuo dell'assegno sociale;
• documenti comprovanti la disponibilità della somma necessaria per il viaggio di ritorno nel tuo Paese di origine dopo aver seguito il corso di studi.

Inoltre dovrà essere accertata:
• la coerenza dei corsi da seguire in Italia con la formazione da te acquisita nel Paese di provenienza;
• la rispondenza del programma scolastico da seguire in Italia alle tue effettive esigenze formative e culturali.
(Se si tratta di minore, devono anche esserci misure di adeguata tutela).

5. Cosa fare dopo aver ottenuto il visto

Una volta ottenuto il visto, entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, devi recarti presso la Questura del luogo in cui intendi fissare la dimora e richiedere il permesso di soggiorno per motivi di studio.
Se si tratta di minore ciò avverrà a cura del/dei genitori o di chi ne esercita la tutela: il permesso verrà rilasciato entro 20 giorni ed avrà durata uguale a quella del visto di ingresso.
Con il permesso di soggiorno per motivi di studio puoi anche svolgere un'attività lavorativa di tipo subordinato, per un tempo non superiore alle 20 ore settimanali, fino ad un massimo di 1040 ore annuali, previa autorizzazione dell'Istituzione scolastica e ferme restando, per i minori, le limitazioni e le cautele poste dalla legge italiana al lavoro minorile.

ACCESSO ALL'UNIVERSITÀ

Entro il 31 dicembre di ogni anno, le università stabiliscono il numero dei posti da destinare all'immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di studio per l'anno accademico successivo.
L'ammissione è comunque subordinata alla verifica delle capacità di accoglienza delle strutture universitarie e al superamento delle prove di ammissione.
Le competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, ai fini dell'accesso agli studi universitari, rilasciano le dichiarazioni sulla validità locale dei titoli di scuola secondaria del tuo Paese di origine, fornendo contestualmente informazioni sulla scala di valori e sul sistema di valutazioni locali cui fa riferimento il voto o il giudizio annotato sul tuo titolo di studio.

1. Dove e come puoi richiedere il visto d'ingresso per studio

Puoi richiedere il visto d'ingresso (anche per gli eventuali familiari al seguito) alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del tuo Paese di appartenenza.
Nella domanda dovrai indicare :
• le tue generalità complete e quelle degli eventuali familiari al seguito;
• gli estremi del passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto equivalente;
• il luogo dove sei diretto;
• il motivo e la durata del soggiorno.

Dovrai inoltre allegare:
• il passaporto o altro documento di viaggio riconosciuto equivalente;
• la documentazione sulla finalità del viaggio;
• le condizioni di alloggio;
• la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno;
• la dichiarazione sulla validità locale dei titoli di scuola secondaria, rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane presenti nel tuo Paese.

2. Come e quando puoi rinnovare il permesso di soggiorno

Il Permesso di Soggiorno per motivi di studio è rinnovato se:
• nel primo anno di corso avrai superato una verifica di profitto;
• negli anni successivi, avrai superato almeno due verifiche (non può essere comunque rinnovato per più di tre anni oltre la durata del corso di studio).
Il Permesso di Soggiorno, inoltre, può essere ancora rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, per la durata del corso, rinnovabile per un anno.

3. Se sei già in Italia

Potrai accedere ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani:
• se sei residente in Italia e sei titolare di Permesso di Soggiorno di lungo periodo o di Permesso di Soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico o umanitario e per motivi religiosi;
• se sei regolarmente soggiornante in Italia da almeno un anno e in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia (o equipollente, se conseguito all'estero);
• se, ovunque residente, sei titolare di diploma finale di scuole italiane all'estero o di scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali.

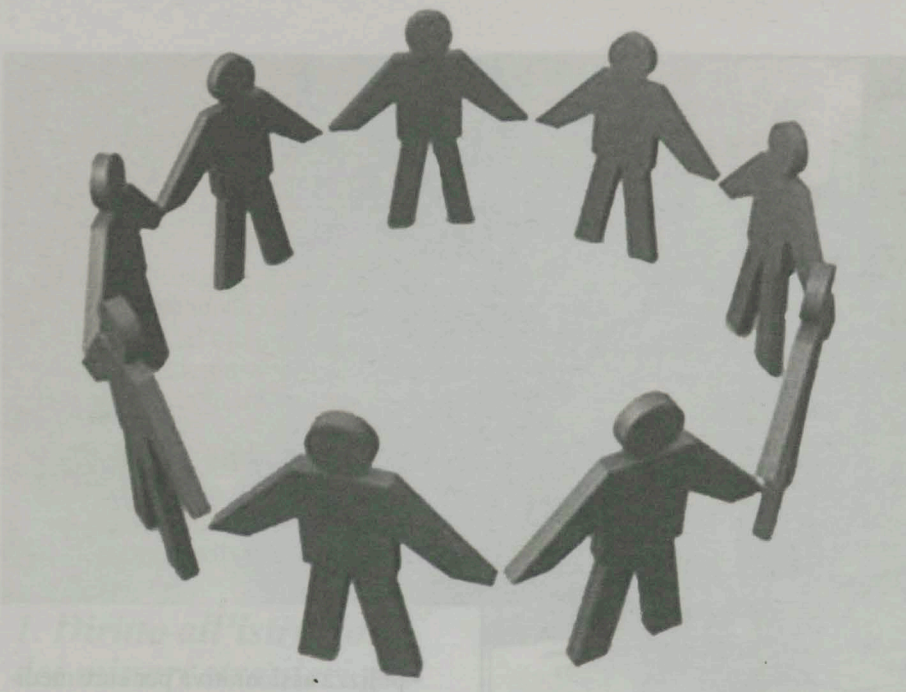

ASSISTENZA SANITARIA PER CITTADINI STRANIERI

Per i cittadini stranieri, comunitari e non, l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) garantisce l'assistenza sanitaria prevista dall'ordinamento italiano e comporta parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dallo stesso S.S.N. ed alla sua validità temporale.

1. Chi ha l'obbligo di iscriversi al S.S.N.

• I cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno che svolgono regolare attività di lavoro subordinato, autonomo o che siano iscritti alle liste di collocamento;
• i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti o quelli che abbiano chiesto il rinnovo del Permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo, motivi familiari, asilo, richiesta di asilo, attesa adozione, affidamento, acquisto della cittadinanza, motivi religiosi;
• i familiari a carico (regolarmente soggiornanti) dei cittadini stranieri rientranti nelle categorie sopra indicate.

Non hanno obbligo di iscriversi al S.S.N. i cittadini stranieri che non rientrano fra le categorie sopra elencate, anche se devono assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità, mediante stipula di polizza assicurativa valida sul territorio italiano, anche per i familiari a carico.

2. Dove ci si iscrive

Per iscriverti al S.S.N. devi recarti presso la ASL del territorio in cui sei residente, oppure presso quella in cui hai effettiva dimora (indicata nel Permesso di soggiorno), con:

• documento di identità personale
• codice fiscale
• permesso di soggiorno
• autocertificazione di residenza o dimora (si considera dimora abituale l'ospitalità da più di tre mesi presso un centro d'accoglienza).

Al momento dell'iscrizione potrai scegliere il medico di famiglia o il pediatra per i tuoi figli.

3. Che validità ha l'iscrizione

• L'iscrizione è valida per tutta la durata del Permesso di Soggiorno e non decade nella fase di rinnovo del medesimo: può essere, quindi, rinnovata anche presentando alla ASL la documentazione comprovante la richiesta di rinnovo di Permesso di soggiorno;
• in caso di mancato rinnovo o di revoca del Permesso di soggiorno, o in caso di espulsione, l'iscrizione cessa, a meno che l'interessato comprovi di aver presentato ricorso contro i suddetti provvedimenti.

4. A cosa hai diritto

All'atto dell'iscrizione riceverai un documento, il **"Tesserino sanitario personale",** che ti dà diritto a ricevere gratuitamente, oppure dietro pagamento (dipende dalla regione in cui ci si trova) di una quota a titolo di contributo (**Ticket** sanitario), le seguenti prestazioni: visite mediche generali in ambulatorio e visite mediche specialistiche, visite mediche a domicilio, ricovero in ospedale, vaccinazioni, esami del sangue, radiografie, ecografie, medicine, assistenza riabilitativa.

Cittadini stranieri non iscritti al S.S.N.

In questo caso le prestazioni sanitarie ti saranno garantite dietro pagamento alla ASL delle tariffe previste per legge, che possono cambiare a seconda della regione in cui ti trovi.
Se non hai risorse economiche sufficienti ti saranno comunque assicurate le prestazioni ambulatoriali, ospedaliere urgenti o comunque essenziali, o continuative, per malattia o infortunio ed i programmi di medicina preventiva (per es. vaccinazioni), nei presidi sanitari pubblici o privati accreditati.

Quali sono le prestazioni comunque garantite

• quelle a tutela sociale della gravidanza e della maternità;
• quelle a tutela della salute del minore;
• le vaccinazioni, secondo la normativa e nell'ambito delle campagne di prevenzione collettiva autorizzate dalle Regioni;
• gli interventi di profilassi internazionale;
• la profilassi, la diagnosi e la cura di malattie infettive.

Puoi attestare lo stato di indigenza e la relativa impossibilità ad adempiere al pagamento delle prestazioni fornite dal S.S.N. attraverso un'apposita auto-dichiarazione, da presentare alla struttura sanitaria che poi eroga la prestazione.

INGRESSO E SOGGIORNO PER OTTENERE CURE MEDICHE

1. Visto d'ingresso

Se intendi ricevere cure mediche in Italia puoi richiedere, insieme eventualmente ad un accompagnatore, uno **specifico visto d'ingresso** alla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana presente nel tuo Paese.
Una volta entrato nel territorio dello Stato, **entro 8 giorni, devi richiedere lo specifico permesso di soggiorno alla Questura** del luogo dove intendi usufruire delle cure. Se non lo farai la tua posizione sarà considerata irregolare.

2. Documentazione necessaria

Devi a tal fine produrre la seguente documentazione:
• certificazione sanitaria, attestante la tua patologia;
• dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta, pubblica o privata appositamente accreditata, che indichi tipo di cura, data d'inizio e durata presumibile della stessa e dell'eventuale degenza prevista;
• attestazione dell'avvenuto deposito, a favore della struttura prescelta, di una somma cauzionale (30% del costo complessivo) sulla base del costo presumibile delle prestazioni richieste;
• documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria;
• documentazione che comprova la disponibilità di risorse sufficienti per il viaggio di rimpatrio per te e per il tuo eventuale accompagnatore.
La certificazione rilasciata all'estero deve essere accompagnata dalla traduzione in lingua italiana.

CITTADINANZA

La cittadinanza italiana si basa sul principio della discendenza per il quale è italiano il figlio nato da padre italiano e/o da madre italiana.
Ai cittadini stranieri, tuttavia, la cittadinanza può essere concessa nel caso di:
A. Matrimonio con cittadini italiani.
B. Residenza in italia.

A. CONCESSIONE PER MATRIMONIO

Puoi fare la richiesta se:
• sei coniugato con un cittadino/a italiano/a e **risiedi legalmente** in Italia da almeno **sei mesi, a partire dalla data del matrimonio;**
• se sei residente all'**estero, dopo tre anni** dalla data del matrimonio.

Nei predetti periodi non devono essere intervenuti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve essere in atto una separazione legale.

1. Cosa fare

La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura-UTG del luogo di residenza, compilata sull'apposito modello, su cui va apposta una **marca da bollo da 14,62 euro**.
Se risiedi all'estero, puoi presentare domanda, dopo tre anni di matrimonio, alla competente Autorità Consolare.

2. Documentazione richiesta

Alla domanda devi allegare i seguenti documenti:
• **estratto dell'atto di nascita** tradotto e legalizzato secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda;
• **certificato penale** del Paese di origine, debitamente tradotto e legalizzato, secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda.
Puoi autocertificare con una tua semplice dichiarazione, che farai compilando i riquadri predisposti nell'apposito modello di domanda, i seguenti documenti:
• **residenza anagrafica;**
• **composizione del nucleo familiare;**
• **posizione giudiziaria dell'istante su territorio italiano;**
• **reddito.**

Con analoga compilazione e sottoscrizione di una sezione predisposta nello stesso modello di domanda, puoi presentare **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,** in luogo dei seguenti certificati:
• **cittadinanza italiana del coniuge;**
• **condizioni di validità del matrimonio.**

Se sei rifugiato politico puoi produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per quanto attiene alle esatte generalità ed alla propria posizione giudiziaria nel Paese di origine.
Se al momento della presentazione dell'istanza la documentazione è irregolare o incompleta, sarai invitato dalla Prefettura ad integrarla e regolarizzarla in un congruo termine, oltre il quale la tua **istanza sarà dichiarata inammissibile**.

Casi per cui è previsto il rigetto della domanda

• per motivi legati alla sicurezza dello Stato;
• per condanna definitiva del richiedente, pronunciata in Italia o all'estero, per reati di particolare gravità.

Il termine per la definizione del procedimento è di 730 gg. dalla data di presentazione della domanda, se questa è stata presentata con la documentazione regolare e completa.
Quando l'istruttoria si conclude favorevolmente, dopo aver acquisito il parere positivo della Prefettura e aver accertato che non ci sono motivi ostativi per la sicurezza dello Stato italiano, si provvede alla predisposizione del provvedimento di conferimento della cittadinanza italiana.
Il Ministro dell'Interno firma il decreto di concessione della cittadinanza italiana, che viene notificato all'interessato dalla Prefettura del luogo dove si risiede.
Entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento la persona interessata sarà chiamata a **prestare giuramento presso il Comune di resi-**

denza e dal giorno successivo si diventa cittadino italiano.
Una volta acquistata la cittadinanza italiana non si deve rinunciare alla cittadinanza di origine.

B. CONCESSIONE PER RESIDENZA IN ITALIA

Puoi fare la richiesta se:
• **sei cittadino non comunitario** e risiedi legalmente in Italia da almeno **10 anni**;
• **sei cittadino comunitario** e risiedi legalmente in Italia almeno da **4 anni**;
• **sei apolide o rifugiato politico** e risiedi legalmente in Italia almeno da **5 anni**;
• **sei figlio o nipote** in linea retta di secondo grado di **cittadini italiani per nascita,** e risiedi legalmente in Italia da **3 anni;**
• **sei nato in Italia** e risiedi legalmente in Italia da **3 anni**;
• **sei maggiorenne, adottato da cittadino italiano,** e risiedi legalmente in Italia da **5 anni,** successivi all'adozione;
• **hai prestato servizio**, anche all'estero, per **almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato italiano.**

1. Cosa fare

La domanda di cittadinanza **va presentata alla Prefettura del luogo di residenza** compilata sull'apposito modello dove va apposta una marca da bollo da 14,62 euro.
Se risiedi all'estero, puoi presentare domanda alla competente Autorità Consolare.

2. Documentazione richiesta

• **estratto dell'atto di nascita,** tradotto e completo di tutte le generalità (esclusa l'ipotesi di nascita in Italia) nonché legalizzato secondo le indicazioni contenute nell'apposito modello di domanda che presenterai in Prefettura;
• **certificato penale** del paese di origine, debitamente tradotto e legalizzato, secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda.
Puoi **autocertificare,** compilando i riquadri predisposti nello stesso modello di domanda, i seguenti documenti:
• residenza anagrafica;
• composizione del nucleo familiare;
• posizione giudiziaria dell'istante sul territorio italiano;
• reddito degli ultimi tre anni.

Se sei comunitario, puoi auto-certificare anche la tua posizione giudiziaria nel Paese di origine. Basta compilare un apposito riquadro nello stesso modello di domanda.
Se sei rifugiato politico, in luogo della documentazione indicata ai punti precedenti, puoi produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per quanto attiene alle esatte generalità ed alla posizione giudiziaria nel tuo Paese di origine, nonché copia dell'attestato dal quale risulti il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico.
Puoi dichiarare che un tuo ascendente è cittadino italiano per nascita con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da lui sottoscritta. A tal fine è predisposto un apposito riquadro nello stesso modello di domanda.
Se al momento della presentazione della domanda la documentazione presentata è irregolare o incompleta, sarai invitato ad integrarla e regolarizzarla entro un termine assegnato. In mancanza si dichiara **l'inammissibilità dell'istanza**.
Conclusasi favorevolmente l'istruttoria con l'acquisizione del parere della Prefettura e accertato che non vi siano motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica italiana, si provvede alla predisposizione del provvedimento di conferimento della cittadinanza italiana.

Il termine per la definizione del procedimento è di 730 gg. dalla data di presentazione della domanda corredata della documentazione regolare e completa.
Il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno firma il decreto di concessione della cittadinanza italiana. Il decreto ti verrà notificato dalla Prefettura di competenza. Entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento, devi prestare giuramento presso il Comune di residenza.

3. Casi di rigetto dell'istanza

La legge attribuisce un ambito di **discrezionalità** nella valutazione degli elementi per concedere la cittadinanza. Il rifiuto può essere determinato oltre che dai motivi legati alla sicurezza dello Stato, anche da mancanza del periodo di residenza legale, insufficienza dei redditi, precedenti penali, insufficiente livello di integrazione. ■

Unici e sicuri nelle prestazioni, esclusivi nel design

IMETEC BELLISSIMA

Capelli lisci e protetti in una sola passata

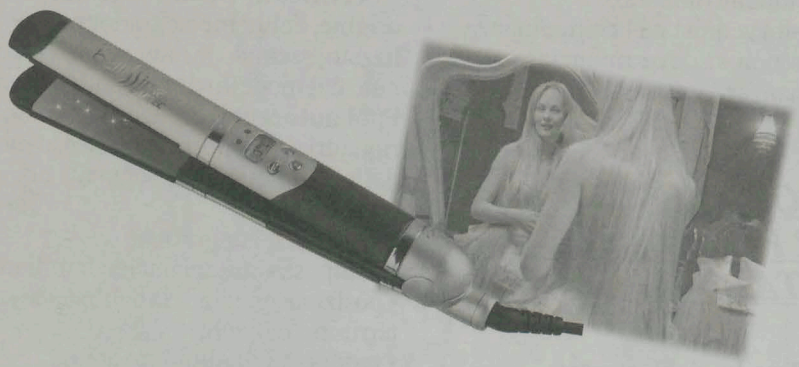

SCALDASONNO EXPRESS

Caldo in soli 10 minuti

IMETEC ZEROLUCIDO

Protegge i tessuti, riduce l'effetto lucido

IMETEC FLEXICA

Si piega e arriva dappertutto

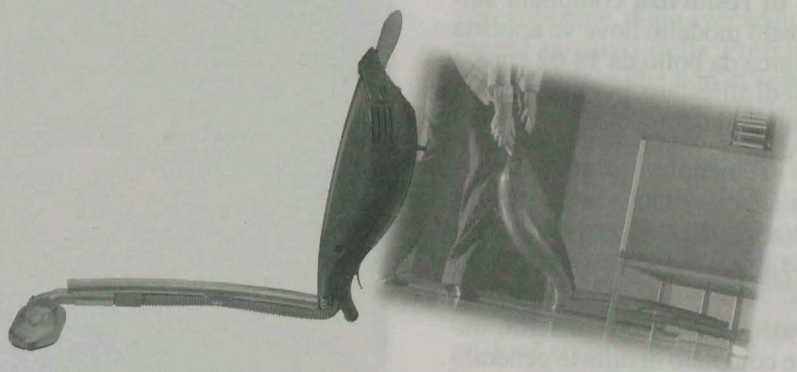

IMETEC

www.imetec.it - Tel. 035.688111

notizie

Ministero dell'Interno

Lavoratori schiavizzati

Permesso di soggiorno per gli immigrati sfruttati brutalmente, nei campi come nei cantieri. Come già avviene per le donne costrette a prostituirsi, per le quali l'articolo 18 della legge sull'immigrazione prevede una via d'uscita.
Il ministro dell'Interno Giuliano Amato ha firmato una circolare diramata a tutte le Questure per chiedere ai questori di «valutare la possibilità di concedere un permesso di soggiorno per protezione sociale previsto dall'art. 18 del T.U., anche nei confronti di quegli immigrati verso i quali saranno accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento sul luogo di lavoro».
Nella relazione introduttiva al disegno di legge sull'immigrazione depositato alla Camera, il legislatore sottolinea che il fenomeno dello sfruttamento organizzato della manodopera straniera, «dalle aree agricole del Mezzogiorno si è esteso negli ultimi anni anche al Centro-Nord, in particolare nell'edilizia».
Il disegno di legge punta a introdurre nel codice penale un nuovo reato con l'articolo 603-bis: «grave sfruttamento dell'attività lavorativa». ■

Pensioni straniere

Nel "Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili" si legge che "Il Governo si impegna a verificare la possibilità di intervenire sul regime pensionistico-previdenziale dei lavoratori immigrati extracomunitari, in primo luogo attraverso l'ampliamento del ricorso a specifici regimi convenzionali con i Paesi di provenienza, e in subordine sul piano normativo".
Attualmente, in caso di rimpatrio, il lavoratore straniero può godere dei diritti previdenziali solo dopo aver compiuto 65 anni. Prima delle modifiche introdotte dalla Bossi-Fini, il lavoratore poteva invece riscattare i contributi versati in Italia una volta tornato nel suo Paese, qualunque fosse la sua età. ■

Prato

Patto per la sicurezza

Prato è la prima area non metropolitana ad entrare nel gruppo delle città italiane che hanno firmato un "Patto per la sicurezza". Il "Patto per Prato sicura", sottoscritto in prefettura, sarebbe stato originato dall'alta concentrazione di immigrati, specie cinesi. All'aspetto "immigrazione" sono infatti dedicati alcuni punti, come le "specifiche iniziative" contro la contraffazione dei marchi e dei brevetti e contro lo sfruttamento della manodopera irregolare.
Il documento prevede il rafforzamento delle forze dell'ordine, la creazione di un "fondo speciale" per il contrasto all'illegalità e l'istituzione di un centro polivalente "che costituisca un punto di contatto con la popolazione, prevalentemente cinese, della zona".

notizie

U. Europea

Nell'"Anno europeo delle pari opportunità per tutti" la Commissione europea ha indetto il concorso "L'Unione europea e la non discriminazione".
Gli adolescenti europei tra i 12 e i 18 anni sono invitati a ideare un poster sul tema, partecipando in squadre di almeno quattro partecipanti.
Il 20 novembre, "Giornata internazionale dei diritti del bambino", sei squadre selezionate saranno invitate ad una cerimonia per la consegna dei premi organizzata in ciascun paese, e dal 15 al 17 dicembre saranno invitate a Bruxelles.
Il sito www.eurogiovane.eu fornisce ulteriori informazioni e consente l'accesso al concorso.

Germania

Il 12 luglio la cancelliera Angela Merkel ha riunito il Forum sull'integrazione con l'obiettivo di discutere un nuovo piano nazionale contenente 400 misure per favorire l'inserimento dei circa 15 milioni di cittadini che vivono in Germania. Per realizzare il progetto il Governo stanzierà 750 milioni di euro all'anno.

Spagna

Netta riduzione, nei primi sette mesi del 2007, dell'arrivo di immigrati sulle coste spagnole. Da gennaio a luglio sono arrivati 7.934 immigrati irregolari contro i 17.433 del 2006. Il calo degli arrivi è dovuto anzitutto all'aumento della vigilanza sulla costa atlantica dell'Africa: si stima che tra subsahariani e marocchini siano stati intercettati 8.000 immigrati prima che partissero o che si allontanassero dalle coste africane. Sono inoltre aumentati i rimpatri nei paesi d'origine.

Asilo

Nuove regole

Il Consiglio dei ministri ha approvato due schemi di decreto legislativo che recepiscono altrettante direttive comunitarie sull'asilo politico.
Le norme daranno più tutele a chi si vede respinta la domanda di asilo o di protezione umanitaria dalle commissioni territoriali. Chi presenterà ricorso, non potrà infatti essere espulso fino alla decisione del giudice, che dovrà arrivare entro tre mesi.
Vengono definite dettagliatamente le garanzie procedurali per il richiedente per quanto riguarda il colloquio personale e l'assistenza da parte di un interprete.

Ai titolari dello status di rifugiato verrà rilasciato un permesso di soggiorno della durata di cinque anni, rinnovabile, mentre ai titolari dello status di protezione sussidiaria verrà rilasciato un permesso triennale. ■

Inail

Morti bianche

Aumentano le morti bianche, calano gli infortuni sul lavoro, ma crescono i casi che colpiscono immigrati e lavoratori atipici. Nel Nord industrializzato si concentra oltre il 60% degli infortuni, mentre l'Umbria è la regione con la frequenza più alta; seguono il Friuli Venezia Giulia e l'Emilia Romagna. Il Lazio si conferma la regione più sicura. Sono questi i principali dati che emergono dal rapporto annuale Inail 2006. ■

Veneto

Patto di accoglienza

Nel programma triennale 2007-2009 di iniziative e interventi per l'immigrazione della Regione Veneto, la novità più significativa riguarda il Patto di Accoglienza, primo esempio in Italia, con il quale la Regione intende sostenere il processo di integrazione sociale e lavorativa degli immigrati.
Il Patto prevede, in particolare, percorsi formativi specifici relativamente alla Costituzione e legislazione italiana, alle norme in materia lavorativa e antinfortunistica. ■

notizie

Anniversario

Monongah

Il Molise si sta preparando a celebrare i cento anni della tragedia mineraria di Monongah (West Virginia), dove il 6 dicembre 1907 morirono 171 italiani, 86 dei quali originari della Regione.
A Campobasso, nel mese di ottobre, è previsto un convegno sull'emigrazione e le vittime del lavoro, mentre sarà preparata una pubblicazione da inviare in tutte le scuole per far conoscere una tragedia per troppi anni dimenticata. ■

Imprese

Tra aprile e luglio in Italia sono state 10.958 le imprese individuali aperte da immigrati stranieri, che fanno salire il totale a 218.467 unità. Secondo Unioncamere il dato conferma l'eccezionale vitalità dell'imprenditoria immigrata.
Nella classifica delle provenienze il paese più rappresentato tra le nuove iscrizioni è la Cina; seguono il Marocco e l'Albania. Gli ambiti delle attività si concentrano per il 40% nelle costruzioni; seguono il commercio e le attività manifatturiere. Il numero più alto è in Lombardia. Il record provinciale va a Prato: qui un'impresa ogni quattro è di un immigrato. ■

Nautilus II

Stop

I pattugliamenti anti-immigrazione illegale coordinati dalla Frontex nel Mediterraneo sono stati interrotti dopo circa un mese di attività.
Denominata 'Nautilus II', l'operazione, alla quale erano impegnate Italia, Grecia, Germania, Francia e Spagna, è stata sospesa per mancanza di risorse. Doveva durare fino a ottobre. ■

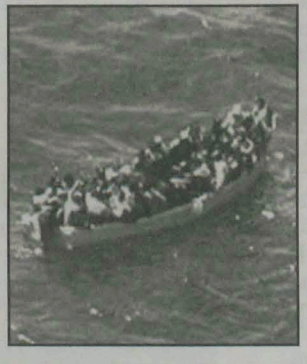

U. Europea

Un procuratore unico dell'Unione Europea incaricato di investigare sui crimini transfrontalieri più gravi: è l'idea a cui sta pensando l'agenzia EUobserver. Tale figura potrebbe avvalersi di Eurojust, l'organismo che l'Unione stessa ha istituito nel 2002 per consolidare l'efficacia delle misure degli Stati membri nella lotta contro forme gravi di criminalità internazionale ed organizzata nell'ambito di traffico di armi, droghe, esseri umani, pornografia infantile. Obiettivo di Eurojust è di migliorare il coordinamento delle attività in materia di indagini e di azioni penali.

Francia

Gli immigrati clandestini in Francia sono tra i 200.000 e i 400.000 e la stragrande maggioranza lavora illegalmente. Il titolare del nuovo ministero dell' immigrazione e dell'integrazione, Brice Hortefeux, ha deciso di muovere battaglia contro questa immigrazione che porterebbe via il lavoro agli immigrati regolari che registrano una disoccupazione del 22%.
I datori di lavoro rischiano una condanna fino a cinque anni di carcere e a 15 mila euro di multa per l'impiego di ogni immigrato sans-papiers.

Belgio

Secondo le ultime statistiche dell'Ufficio Nazionale belga delle Pensioni sono 43.893 i titolari di una pensione belga che risiedono in Italia.
La media è di 309 euro a testa, cifra modesta perché include anche le pensioni parziali corrispondenti agli anni di lavoro effettuati in Belgio, in alcuni casi anche un solo anno.

SPARATE

Casini, leader dell'Udc non rinnega l'idea di sparare agli scafisti: "Mai mi sarei sognato di sparare sui disperati che venivano qui in condizioni disumane. Ero e sono per un'azione dura, anche in armi, contro chi alimenta il nuovo schiavismo. Credo che il mondo cattolico abbia il dovere di non tentennare quando c'é qualcuno che sfrutta i più deboli".

(Ansa, 20.7.07).

MELE MARCE

Dopo il caso dell'on. Mele appartato con una squillo, il segretario dell'Udc Cesa ha rivendicato più soldi per il parlamentari fuori sede, in modo da poter permettere i ricongiungimenti familari. Quelli che i suoi alleati di coalizione se potessero non permetterebbero agli immigrati, per il segretario dell'Udc si rendono invece impellenti per i deputati perché «per chi è lontano da casa la solitudine si sente».

(Leo Bancari, il manifesto, 31.7.07)

RICONGIUNGIMENTI

Grazie a Cosimo Mele si apre una prospettiva interessante. Si potrebbe varare una legge per permettere a tutti gli immigrati di farsi raggiungere dalle loro famiglie, visto che mancano da casa non solo tre giorni alla settimana, ma anni e anni. E la loro solitudine è serissima.

(Gigi Riva, L'Espresso, 31.7.07)

ITALIANI

Nella Milano della tolleranza zero i boss sono tornati e sono italiani. Hanno rimesso le mani su Quarto Oggiaro con minacce e pestaggi, hanno arruolato i minorenni per spaccio.

(Andrea Galli, Corsera, 1.8.07)

SECOND LIFE

Anche i movimenti jihaddisti stanno tentando di mettere piede sulla realtà virtuale di Second Life? Secondo i timori di polizie e servizi segreti di diversi paesi, le organizzazioni del terrorismo islamico potrebbero usare il sempre più frequentato mondo virtuale di internet per reclutare adepti e compiere attentati virtuali a scopo propagandistico.

(Alessia Grossi, l'Unità, 5.8.07)

L'Espresso, 08.7.07

La vignetta

Il Giornale di Vicenza, 14.8.07

CHI VA PIANO...

Gli Stati possono correre, i popoli no: la strada dell'integrazione sarà lunga e difficile e sarebbe un errore cercare di forzarla.

(G.B.Guerri, il Giornale, 2.8.07)

ALITALIA

La gente non ne può più di chi viene a dire che non sopporta il crocefisso nelle scuole. Non lo vogliono vedere? Prendano l'aereo e tornino a casa loro.

(Umberto Bossi sul Corsera, 6.8.07)

SVISTE 1

Un assessore di Rimini ha attaccato Prodi per una foto in spiaggia "con un vu' cumprà": in realtà un signore africano che lavora in grandi alberghi italiani, è nel nostro Paese da 20 anni e fa l'animatore estivo in Maremma.

(Marco Marozzi, la Repubblica, 10.8.07)

SVISTE 2

Rigoberta Manchù, premio Nobel per la Pace nel 1992 e candidata alla presidenza del Guatemala, è stata cacciata da un hotel di Cancun perché, vestita alla maniera tradizionale del suo popolo, è stata scambiata per una delle numerose indigene venditrici ambulanti o che vivono di elemosina nella zona alberghiera della città.

(Ansa, 17.8.07)

PISTOLA FUMANTE

Il pittoresco prosindaco leghista di Treviso, Giancarlo Gentilini, lo sceriffo Genty, come lo chiamano i suoi estimatori, si è inventato un'altra crociata, stavolta contro i gay, proponendo una "pulizia etnica". Come aveva già detto, e in parte fatto, per gli immigrati, gli islamici, le prostitute, gli zingari, messi tutti confusamente al bando.

(A. Rendico, la Stampa, 10.8.07)

Il giro del mondo in 80 ricette

CRÉPES ALLA MANDARINA

media **120 min.**

(6 persone)
300 g di farina, 1/4 di litro d'acqua,
1-2 cucchiai di olio di sesamo.

Mettete la farina in una ciotola e versare sopra l'acqua bollente, mescolando fino a ottenere un composto omogeneo. Lavorare poi l'impasto su un piano infarinato fino a renderlo elastico. Copritelo con un panno e lasciate riposare per trenta minuti. Riprendete la pasta e lavoratela formando un rotolo del diametro di circa 4 cm, che taglierete in 16 pezzi uguali. Schiacciate un poco i singoli pezzi col palmo della mano, quindi ordinateli a due per volta gli uni accanto agli altri. Spennellate il primo con olio di sesamo e, subito dopo, appoggiatevi sopra un altro disco non unto.
Con il matterello spianate leggermente i due dischi sovrapposti, in modo che raggiungano il diametro di 15 cm circa.
Ungete con olio di sesamo il fondo di una padella antiaderente e cuocete ogni doppio disco sui due lati, scuotendo di tanto in tanto il recipiente. Quando sulla superficie compariranno le prime leggere macchie marroni, togliete il doppio disco dalla padella e separate i due strati. Coprite le crépes così ottenute con un piatto rovesciato e tenete in caldo sopra una pentola di acqua bollente.

La realtà, come un paesaggio, ha infinite prospettive,
tutte egualmente veridiche ed autentiche.
La sola prospettiva falsa
è quella che pretende di essere l'unica.

José Ortega y Gasset

Rivista dei Missionari Scalabriniani, Via F. Torta, 14 - 29100 Piacenza (Italy)